USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi
Via Guerriero Guerra, 17 Perugia

CAPITOLATO SPECIALE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE (ART. 54 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.), PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI PER LA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI C/O GLI IMMOBILI DELL'AZIENDA USL UMBRIA 1

INDICE

Capo I **– Oggetto, modalità e importo dell'accordo quadro. Designazione forme e principali caratteristiche delle opere**	**Pag. 4**
Art. 1 – Oggetto dell'accordo quadro	**Pag. 4**
Art. 2 – Durata e ammontare dell'accordo quadro	**Pag. 4**
Art. 3 – Classificazione dei lavori di manutenzione	**Pag. 5**
Art. 4 - Descrizione sommaria delle opere	**Pag. 6**
Art. 5 – Categoria prevalente, lavori scorporabili o subappaltabili	**Pag. 7**
Capo II **– Condizioni generali e particolari d'accordo quadro**	**Pag. 8**
Art. 6 – Norme Generali	**Pag. 8**
Art. 7 – Direzione dei lavori	**Pag. 8**
Art. 8 – Documenti che fanno parte dell'accordo quadro	**Pag. 9**
Art. 9 – Criterio di aggiudicazione	**Pag. 10**
Art. 10 – Variazione dell'importo dell'accordo quadro	**Pag. 10**
Art. 11 – Subappalto	**Pag. 10**
Art. 12 – Domicilio dell'operatore economico e sedi operative dell'impresa	**Pag. 10**
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari	**Pag. 10**
Art. 14 – Condotta dei lavori da parte dell'Operatore Economico	**Pag. 10**
Art. 15 – Singoli contratti attuativi dell'accordo quadro	**Pag. 11**
Art. 16 – Modalità ed ordine di esecuzione	**Pag. 11**
Art. 17 – Elenco prezzi unitari	**Pag. 11**
Art. 18 – Oneri e obblighi a carico dell'Operatore Economico	**Pag. 12**
Art. 19 – Obblighi e responsabilità dell'Operatore Economico verso terzi – Adempimenti in materia di sicurezza e personale	**Pag. 19**
Art. 20 – Disciplina e buon ordine dei cantieri	**Pag. 21**
Art. 21 – Tutela dei lavoratori	**Pag. 21**
Art. 22 – Pagamento dei dipendenti dell'Operatore Economico e del subappaltatore	**Pag. 21**
Art. 23 – Danni e sinistri	**Pag. 22**
Art. 24 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali	**Pag. 22**
Art. 25 – Provvista dei materiali	**Pag. 23**
Art. 26 – Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto	**Pag. 24**
Art. 27 – Difetti di costruzione	**Pag. 24**
Art. 28 – Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori	**Pag. 24**
Art. 29 – Occupazione spazi degli immobili dell'Azienda sanitaria	**Pag. 24**
Art. 30 – Dichiarazione di conoscenza delle condizioni generali e particolari dell'accordo quadro e delle condizioni locali nelle quali esso dovrà essere realizzato	**Pag. 24**
Art. 31 – Cauzioni	**Pag. 26**
Art. 32 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi	**Pag. 26**
Art. 33 – Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimenti	**Pag. 27**
Art. 34 – Consegna dei lavori	**Pag. 27**
Art. 35 – Tempo utile per la ultimazione dei lavori	**Pag. 27**
Art. 36 – Documentazione degli interventi eseguiti	**Pag. 27**
Art. 37 - Ultimazione dei lavori e avviso ai creditori	**Pag. 28**
Art. 38 – Penale per ritardo nei lavori	**Pag. 28**
Art. 39 – Danni di forza maggiore	**Pag. 29**

Art. 40 – Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori	**Pag. 29**
Art. 41 – Importi dovuti e fatturazione	**Pag. 30**
***Capo III* – Contabilità e pagamenti per interventi d'importo superiore a 40.000 Euro**	**Pag. 30**
Art. 42 – Contabilità e riserve	**Pag. 30**
Art. 43 – Documenti contabili	**Pag. 30**
Art. 44 – Varianti in corso d'opera dei singoli contratti applicativi	**Pag. 31**
Art. 45 – Pagamenti in acconto	**Pag. 31**
Art. 46 – Termini di pagamento degli acconti e del saldo	**Pag. 31**
Art. 47 – Interessi per ritardato pagamento	**Pag. 32**
Art. 48 – Conto finale	**Pag. 32**
Art. 49 – Certificato di Regolare Esecuzione	**Pag. 32**
Art. 50 – Garanzia per vizi e difformità delle opere	**Pag. 32**
***Capo IV* – Risoluzione – Recesso – Riserve - Controversie**	**Pag. 33**
Art. 51 – Esecuzione d'ufficio	**Pag. 33**
Art. 52 – Risoluzione dell'accordo quadro per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e grave ritardo – clausole risolutive espresse	**Pag. 33**
Art. 53 – Recesso dall'accordo quadro da parte dell'Azienda sanitaria	**Pag. 34**
Art. 54 – Forma e contenuto delle riserve per interventi di importo superiore a 40.000 euro	**Pag. 34**
Art. 55 – Accordo bonario per interventi di importo superiore a 40.000 euro	**Pag. 35**
Art. 56 – Definizione delle riserve al termine dei lavori di importo superiore a 40.000 euro	**Pag. 35**
Art. 57 – Controversie	**Pag. 35**
Art. 58 – Norme di rinvio	**Pag. 35**
Allegato A	**Pag. 36**
Allegato B	**Pag. 50**
Allegato C	**Pag. 53**
Allegato D	**Pag. 54**

C A P O I

OGGETTO, MODALITA' E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO-DESIGNAZIONE FORME E PRINCIPALI - CARATTERISTICHE DELLE OPERE

Articolo 1
Oggetto dell'accordo quadro

L'accordo quadro ha per oggetto le opere edili, di tinteggiatura e verniciatura per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili della U.S.L Umbria 1 (**Allegato A: Elenco immobili**), in seguito definita Azienda sanitaria. L'elenco immobili ha valore indicativo e non esaustivo e potrà essere soggetto a variazione anche sulla base di intervenute nuove esigenze dell'Azienda sanitaria per dismissione od acquisizione di nuove strutture.

Articolo 2
Durata ed ammontare dell'accordo quadro

I) L'importo massimo presunto dei lavori di manutenzione che verranno compensati a misura in base ai prezzi unitari contrattuali risultanti dall'aggiudicazione (e in economia quando ne ricorrono i presupposti), da eseguire nel biennio contrattuale è pari ad **€ 4.000.000,00**, oltre IVA .

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 1.600.000,00 calcolati sulla base dei dell'Elenco Prezzi Regionale 2017.

L'importo degli oneri della sicurezza compresi all'interno delle spese generali è stimato in € 240.000,00 e **non è soggetto a ribasso.**

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze (DUVRI) è stimato in € 50.000,00 oltre Iva e **non è soggetto a ribasso.**

II) L'accordo quadro ha durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data stabilita nel contratto, con possibilità di rinnovo programmato per ulteriori anni 2 (due), ad insindacabile giudizio e discrezionalità dell'Azienda sanitaria alle medesime condizioni del contratto principale (l'importo comprensivo dell'eventuale opzione e di eventuali proroghe tecniche è pari ad € 9.000.000,00, oltre IVA - art. 35, c. 4 D. Lgs.50/2016 e s.m.i.).

II.bis) Alla scadenza del periodo contrattuale - o, qualora L'Azienda sanitaria si sia avvalsa della facoltà di rinnovo programmato di cui al precedente comma, alla scadenza del secondo periodo contrattuale - a semplice richiesta dell'Azienda sanitaria, l'operatore economico è obbligato a proseguire l'esecuzione del contratto senza soluzione di continuità per il tempo strettamente necessario all'esperimento di nuove procedure d'appalto e, comunque, per un periodo massimo di 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali in essere, con importo proporzionalmente ragguagliato al periodo di proroga.

II.ter) L'Operatore Economico non ha diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di alcun genere nel caso in cui l'Azienda sanitaria, a proprio insindacabile giudizio e discrezionalità, ritenga di non procedere al rinnovo programmato del contratto.

III) La prestazione di cui al presente accordo quadro viene effettuata nell'esercizio d'impresa e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e s.m.i.) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Azienda sanitaria nella misura vigente al momento del pagamento che

verrà indicata dall'Azienda sanitaria su richiesta dell'Operatore Economico, da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

IV) Come avanti specificato, nel prezzo delle opere a misura stabilito per la realizzazione delle opere oggetto del presente accordo quadro, si deve intendere compensato all'operatore economico ogni onere generale e particolare nessuno escluso per dare le stesse perfettamente funzionanti e complete anche nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nel presente Capitolato speciale e nei progetti esecutivi strutturale, architettonico e impiantistico. In conseguenza, il prezzo a misura stabilito per ogni singola opera, non potrà subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete od erronee fatte dall'operatore economico nella determinazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara. Nel valutare l'offerta, l'Operatore Economico dovrà inoltre tener conto degli oneri per:

- ✓ fornitura in sito di tutti i materiali;
- ✓ prestazioni di mano d'opera;
- ✓ noleggi di tutte le attrezzature necessarie di qualunque specie occorrenti allo svolgimento dei lavori;
- ✓ trasporti di qualunque natura ed entità ed a qualsiasi distanza;
- ✓ spese contrattuali e fiscali.

Articolo 3
Classificazione dei lavori di manutenzione

Gli interventi che la ditta aggiudicataria effettuerà, si distinguono in:

a) Interventi programmabili

Si definiscono interventi programmabili quegli interventi per i quali non sia stata stabilita l'urgenza, ma necessari per garantire la piena funzionalità delle strutture.

Per queste opere, verrà sottoposta all'Operatore Economico la documentazione redatta dall'U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi di volta in volta necessaria al fine della presa di conoscenza dei lavori da eseguirsi, delle modalità particolari e della definizione di eventuali nuovi prezzi per opere e forniture non comprese nell'elenco prezzi unitari dell'accordo quadro.

In relazione alla tipologia ed entità del lavoro, verrà effettuato un sopralluogo congiunto tra il personale tecnico dell'Operatore Economico e della direzione lavori al fine di chiarire anticipatamente ogni aspetto esecutivo.

A discrezione (insindacabile) dell'U.O.C Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi verrà redatta dalla stessa U.O.C. una stima dei lavori (basata sull'elenco prezzi unitari contrattuale o su eventuali nuovi prezzi) che l'Operatore Economico sottoscriverà di volta in volta, oppure potrà essere richiesto dall'U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi preventivo scritto gratuito all'Operatore Economico (sempre basato sull'elenco prezzi unitari contrattuali o su eventuali nuovi prezzi) che verrà esaminato ed eventualmente approvato dall'U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi.

I sopralluoghi dovranno essere effettuati in date ed orari da concordarsi con l'U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi entro tempi brevi dalla richiesta (massimo 10 giorni lavorativi); ripetuti ritardi e solleciti per il sopralluogo costituiscono negligenza e ritardo ingiustificato da parte dell'Operatore Economico.

L'Operatore Economico riceverà, quindi, specifica conferma d'ordine scritta (tramite PEC) per ogni singolo intervento e, successivamente a tale ricezione, dovrà organizzarsi per avviare i lavori entro 48 ore, salvo accordi diversi con l'U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi.

Tutti gli ordini/impegnative di interventi si intendono tacitamente accettati qualora non vengano espressamente rifiutati entro 24 ore dal ricevimento ed, in tal caso, dovranno essere fornite adeguate ed esaurienti spiegazioni delle ragioni del rifiuto.

L'accettazione dell'ordine di esecuzione e/o dei suoi allegati da parte dell'Operatore Economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il singolo intervento, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Operatore Economico, con l'accettazione dell'ordine di esecuzione dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione,

della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori e che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

b) Interventi urgenti

Gli interventi classificabili "urgenti" sono relativi alla salvaguardia della sicurezza delle persone e degli immobili o indispensabili per il corretto svolgimento delle attività dell'Azienda sanitaria.
In ogni caso, la definizione della "urgenza" dell'intervento spetta insindacabilmente al Direttore dei lavori o suo delegato.

L'intervento è fatto su specifica richiesta, anche verbale e telefonica, del Direttore dei lavori o suo delegato.
Per gli interventi "urgenti" l'Operatore Economico dovrà assicurare nelle 24 ore tutti i giorni dell'anno, festivi e prefestivi compresi, l'intervento sul posto di personale qualificato, esperto ed attrezzato nel tempo più breve possibile anche in relazione alla gravità e dimensione del problema e, comunque, entro e non oltre 1 ora dalla chiamata.
Non appena possibile, anche per questi lavori si provvederà alla regolarizzazione formale secondo le modalità sopra precisate per gli interventi programmabili.

Articolo 4
Descrizione sommaria delle opere

Le opere di manutenzione del presente Capitolato riguardano le seguenti lavorazioni principali:

-Indagini geognostiche e geotecniche, fondazioni speciali, di sostegno, pozzi per acqua;
-Scavi, rinterri, demolizioni, rimozioni, scomposizioni, puntellature e ponteggi;
-Vespai, murature, opere di calcestruzzo semplice ed armato, acciaio e vetrocemento;
-Opere di consolidamento e di restauro;
-Solai e coperture;
-Intonaci, rivestimenti e pavimenti;
-Impermeabilizzazioni, isolanti termoacustici, controsoffitti e cartongessi;
-Opere da lattoniere, tubazioni di scarico, tubazioni per esalazioni e canne fumarie;
-Carpenteria metallica per opere edili;
- Opere di sistemazione idraulica e dei versanti;
- Acquedotti, fognature e gasdotti;
- Lavori stradali;
- Tinteggiatura e verniciatura

Qualora richiesto dall'Azienda sanitaria, L'Operatore Economico dovrà eseguire anche le seguenti lavorazioni, per le quali, l'Azienda può avvalersi direttamente anche di imprese specialiste nel settore:

- Sistemazione aree verdi;
-Infissi (in legno, ferro, alluminio e P.V.C.);
-Opere da vetraio;
-Opere da fabbro.

L'elenco di cui sopra è indicativo e non esaustivo.
Di volta in volta gli interventi verranno indicati e definiti dall'U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi mediante ordini d'esecuzione indirizzati all'Operatore Economico, in base alle esigenze manifestatesi, e verranno eventualmente prodotti e consegnati all'Operatore Economico gli elaborati grafici e i documenti necessari alla realizzazione dei lavori oltre che impartite, dalla direzione dei lavori, precisazioni ed indicazioni in fase di esecuzione.
L'accordo quadro comprende sempre tutte le opere e somministrazioni necessarie per dare il lavoro compiuto in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, comprese le assistenze ad altre ditte scelte dalla Amministrazione appaltante.
L'Operatore Economico non potrà avanzare alcuna richiesta di compensi o diritti per eventuali intralci, ritardi, sospensioni derivanti dall'operato di altre ditte presenti negli immobili oggetto di manutenzione o per l'affidamento di lavori ad altre ditte.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, rispettando le prescrizioni del presente Capitolato ed ogni altra disposizione contenuta nell'accordo quadro oltre alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori.
E' a carico dell'Operatore Economico e quindi compresa nel prezzo offerto: l'assistenza, la mano d'opera, i materiali, i mezzi d'opera necessari in aiuto alle Aziende erogatrici medesime ed alle Ditte da esse incaricate per l'esecuzione dei lavori nell'ambito del fabbricato.
L'Operatore Economico non potrà muovere eccezioni e pretendere compensi per eventuali intralci e/o ritardi per il proseguimento dei lavori aggiudicati dipendenti dalla esecuzione delle opere eseguite dalle Aziende erogatrici, salvo il risarcimento di eventuali danni ai lavori da essa eseguiti e da rifondersi dalla Ditta o Azienda che ne fu causa, nella misura ed entità stabilita dalla Direzione lavori a suo insindacabile giudizio.
L'Azienda sanitaria, a proprio insindacabile giudizio e discrezionalità, può ordinare l'esecuzione delle lavorazioni anche ad altre Ditte, direttamente o previo confronto concorrenziale, senza che l'operatore economico possa sollevare obiezioni, vantare pretese, diritti o compensi di alcun genere.

Articolo 5
Categoria prevalente, lavori scorporabili o subappaltabili

In funzione di quanto espresso dal DPR 207/2010 e s.m.i le categorie di lavoro che compongono il presente contratto sono:

Categoria D.P.R.. 207/2010	importo (euro)	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
OG1 Opere civili e industriali	***2.600.000,00***	***Prevalente***	***Nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice***
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	***1.400.000,00***	***Scorporabile***	

Gli importi di cui sopra sono comprensivi degli oneri per la sicurezza e costi della sicurezza stimati da DUVRI

C A P O II

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DELL'ACCORDO QUADRO

Articolo 6
Norme generali

Il presente Capitolato disciplina l'accordo quadro per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ove la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari di volta in volta secondo le necessità della Azienda sanitaria, ai quali si darà seguito mediante singoli contratti attuativi. Pertanto, non è prevista alcuna pianificazione preventiva.
L'esecuzione delle lavorazioni nel suo complesso e specificatamente la esecuzione delle singole opere, lavori e forniture, sono regolate dal presente Capitolato speciale d'Accordo quadro e dall'accordo quadro, ma, per quanto in essi non previsto e specificato, valgono le norme, le disposizioni ed i regolamenti contenuti nei testi seguenti che, per tacita convenzione, non si allegano:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nelle parti in vigore,
- L.R. 3/2010 e s.m.i.
- L.R. 1/2015 e s.m.i.
- Cod. Civ.

Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni e degli impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto dell'accordo quadro.

L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente che indirettamente, si intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. anche se emanati in corso di esecuzione dell'opera appaltata.
Modifiche, rifacimenti, variazioni di programmi e di tempi di lavorazione in conseguenza delle emanazioni dette non possono costituire, per l'Operatore Economico, motivo di compensi o di indennizzi straordinari.
Ai sensi dell'Articolo 105, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'accordo quadro ed i singoli contratti attuativi non possono essere ceduti, a pena nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo.
L'eventuale cessione totale o parziale comporterà l'escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto dell'Azienda sanitaria al risarcimento del maggior danno derivante dalla violazione del divieto, nonché l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa.
E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dall'art. 106 c. 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e dalla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima della emissione del Certificato di pagamento.

Articolo 7
Direzione lavori

La Direzione dei Lavori viene svolta, di norma, dai tecnici dipendenti dell'Azienda sanitaria responsabili di area.
I rapporti tra l'Operatore Economico e la Direzione lavori sono regolati **dal D. Lgs. 50/2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dal DM 7 marzo 2018 n. 49.**
In ogni caso, alla Direzione lavori è riservato il diritto di eseguire rilievi statistici e di funzionalità sulla mano d'opera, sui macchinari dell'operatore economico e sugli altri elementi di costo (trasporti, forniture, ecc.).
Resta stabilito che l' Operatore economico dovrà consentire in qualunque momento l'accesso alle zone dei lavori ai rappresentanti dell'Azienda sanitaria e ai funzionari e tecnici incaricati dalla stessa, i quali avranno facoltà di assistere ai lavori, di effettuare ed ordinare, per il tramite della Direzione lavori, controlli e prove anche di laboratorio, i cui oneri faranno esclusivo carico all'Operatore Economico.
Analogamente anche la Direzione lavori potrà ordinare, a totale carico dell'Operatore Economico, l'esecuzione di ulteriori prove geognostiche e geotecniche nonché di laboratorio e l'acquisizione di eventuali certificazioni sui materiali e sulle forniture prima e durante la loro posa in opera.

Articolo 8
Documenti che fanno parte dell'accordo quadro

Faranno parte integrante dell'accordo quadro, oltre al presente Capitolato speciale d'Accordo quadro, i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- DPR 207/2010;
- **DM 7 marzo 2018 n. 49**
- Elenco prezzi unitari;
- D.U.V.R.I.;
- Eventuali elaborati grafici e particolari costruttivi delle opere da eseguire, potranno essere consegnati all'Operatore Economico in qualsiasi momento, quando ritenuti necessari dalla Direzione dei lavori.

Salvo quanto sarà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione lavori, per l'esatto dimensionamento e per l'individuazione tipologica dei vari elementi costruttivi si dovrà fare riferimento, oltre che al presente Capitolato speciale d'Accordo quadro, all'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro e forniture.

Articolo 9
Criterio di aggiudicazione

La scelta dell'Operatore Economico avverrà con la procedura prevista dal bando di gara e dal disciplinare di gara.
Il ribasso offerto sui prezzi unitari ha valore esclusivamente dal punto di vista contabile, mentre l'importo complessivo degli interventi di volta in volta ordinati con specifico ordine / contratto non potrà superare l'importo a base d'asta (fatta salva la eventuale approvazione di varianti in corso d'opera).
All'atto dell'offerta, l'Operatore Economico che intenda subappaltare o affidare in cottimo parte delle opere, deve esplicitamente indicare quali, nell'ambito e nei limiti di quelle consentite di cui al successivo apposito articolo sul subappalto.

Articolo 10
Variazioni dell'importo dell'accordo quadro.

L'Operatore economico riconosce che il presente Capitolato speciale disciplina un accordo quadro in cui, fermo restando i prezzi unitari contrattualizzati, la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo (contratto di durata), per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità dell' Azienda sanitaria e, pertanto, rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o indennizzo qualora l'Azienda sanitaria ordini (mediante i singoli contratti attuativi), a propria discrezione e senza necessità di alcuna preventiva comunicazione, interventi di

importo complessivamente inferiore, anche oltre il limite di un quinto dell'importo stimato a base d'asta dell'accordo quadro.
Eventuali incrementi dell'importo dell'accordo quadro sono ammessi con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 11
Subappalto

È fatto divieto all'Operatore Economico di cedere o subappaltare, anche di fatto, in tutto o in parte i lavori oggetto del presente contratto, senza autorizzazione scritta dell'Azienda sanitaria (Articolo 1656 c.c., Articolo 21 L. 646/82 e s.m.i. e Articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
I subappalti autorizzati sono regolati dalle previsioni dell'Articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; per l'effetto, i subappaltatori indicati dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa in relazione all'importo dei lavori da eseguire in subappalto e tempestivamente documentati all'Azienda sanitaria.
Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
L'Operatore Economico, comunque, resterà unico responsabile nei confronti dell'Azienda sanitaria, sollevando totalmente questi da qualsiasi eventuale pretesa delle Ditte subappaltatrici e/o di richiesta di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza dell' esecuzione delle opere subappaltate.

E' fatto altresì obbligo all'Operatore Economico di comunicare all'Azienda sanitaria, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché - su richiesta dell'Azienda sanitaria – copia del sub-contratto per i controlli di cui all'Articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

Articolo 12
Domicilio dell'Operatore Economico e sedi operative dell'Impresa

L'Operatore Economico deve avere domicilio nell'ambito del territorio di competenza dell'Azienda sanitaria. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di accordo quadro sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, tramite PEC ai sensi dell'art. 16-sexies d.l. 179/2012, ovvero, al domicilio eletto.

Articolo 13
Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore Economico si assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'Articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..
In tutti i casi in cui le transazioni ex Articolo 3 della Legge 136/2010, vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto verrà immediatamente risolto.
In applicazione della stessa legge, l'Operatore Economico è obbligato ad inserire analoghe clausole nei contratti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese coinvolte alla realizzazione dell'accordo quadro, a pena di nullità assoluta di tali contratti .
L'Operatore Economico deve indicare il c/c dedicato, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul c/c.
La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a operare sul c/c deve essere tempestivamente notificata alla Azienda sanitaria.

Articolo 14
Condotta dei lavori da parte dell'Operatore Economico

L'Operatore Economico che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Operatore Economico rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Azienda sanitaria committente, che provvede a darne comunicazione all'ufficio di Direzione dei Lavori.
L'Operatore Economico o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'accordo quadro, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Azienda sanitaria committente, previa motivata comunicazione all'Operatore Economico, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Operatore Economico o al suo rappresentante.

Articolo 15
Singoli contratti attuativi dell'accordo quadro

I singoli contratti attuativi dell'accordo quadro si concludono con la ricezione da parte dell'Operatore Economico degli ordini/impegnative di intervento da inoltrare entro il termine di validità dell'accordo quadro, effettuati tramite la procedura contabile aziendale.
L'Operatore Economico, comunque, dovrà garantire l'esecuzione degli interventi di volta in volta ordinati entro i termini assegnati per non incorrere nell'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.
Al fine della puntuale ricezione delle richieste di intervento, l'Operatore Economico dovrà comunicare un indirizzo PEC, nonché numero di telefono fisso e mobile.
L'Operatore Economico prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Azienda sanitaria ha facoltà di revocare l'ordinativo di intervento avvalendosi delle stesse modalità utilizzate per l'invio degli ordini di intervento, da esercitarsi prima dell'inizio dei singoli lavori.

Articolo 16
Modalità ed ordine di esecuzione

Il personale dell'Operatore Economico deve avere comprovata esperienza nel settore, deve essere adeguato per numero e qualifica e ben addestrato in relazione alle caratteristiche delle lavorazioni ed all'utilizzo delle attrezzature in dotazione, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
In particolare, l'Operatore Economico dovrà fornire all'Azienda sanitaria un organigramma completo di nominativi, ruolo, qualifica, domicilio e sede operativa degli operatori utilizzati per l'esecuzione dei lavori.
Il personale dell'Operatore Economico deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro, munito di cartellino di identificazione contenente gli elementi di cui all'Articolo 18, c. 1 lett. u) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e all'Articolo 5 della L. 136/10 e s.m.i., posto in posizione ben visibile e dovrà rispettare tutte le procedure previste dall'Azienda sanitaria per l'accesso ai locali.
Poiché il servizio si effettua di norma in ambienti sanitari, il personale dell'Operatore Economico deve essere di pieno gradimento e, pertanto, l'Operatore Economico è obbligato a sostituire quelle maestranze e quei tecnici che l'Azienda sanitaria ritenesse inadeguati sotto il profilo professionale o dei comportamenti.
Tutto il personale adibito al servizio deve operare sotto l'esclusiva responsabilità dell'Operatore Economico, sia nei confronti dell'Azienda sanitaria che di terzi.
Per l'esecuzione degli interventi l'Operatore Economico, qualora ne ricorra la necessità, dovrà comunque garantire la messa a disposizione contemporanea di almeno cinque squadre tipo, ciascuna composta da almeno 4 persone, di qualifica non inferiore all'operaio qualificato e di cui almeno una con qualifica di operaio specializzato, per far fronte a tutte le necessità dell'Azienda sanitaria.

Articolo 17
Elenco prezzi unitari

I singoli contratti attuativi dell'accordo quadro saranno contabilizzati a misura (e in economia) , ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sulla base dei seguenti prezzi unitari.

a) L'elenco dei prezzi unitari delle opere compiute in base ai quali, previa deduzione del ribasso d'asta, saranno contabilizzati i lavori a misura, è costituito dall'Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche **- Edizione 2017**. Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori - **Edizione 2017**

Nei prezzi unitari sono comprese le quote per spese generali ed utili dell'Operatore Economico, nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti alla esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: noli, trasporti, mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura di materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego, eventuali indennità di occupazione temporanea di suolo pubblico, di deposito, e di passaggio, spese provvisionali, ove occorrono spese di cantiere e guardiania, imposte, tasse, ecc. Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi sia diversamente precisato, dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso per l'esecuzione delle opere e comunque: il trasporto, la discesa, il tiro in alto dei materiali, la scelta, l'accatastamento dei materiali utili ed il trasporto a rifiuto di quelli inutilizzabili, gli anditi e i ponteggi, sia all'interno che all'esterno, a qualsiasi altezza dal piano di appoggio.
I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Operatore Economico in base a calcoli di sua convenienza ed a suo completo rischio. Essi, fatto salvo il ribasso d'asta, sono fissi ed invariabili.

b) Per le opere valutate in economia, i prezzi unitari di manodopera, materiali, noli e trasporti, saranno valutati in base ai costi rilevati dalla Commissione regionale di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP.n. 505 del 25 Gennaio 1977, periodicamente pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria per la Provincia di Perugia, riferiti al momento della effettiva esecuzione dei lavori. Relativamente ai materiali, noli e trasporti, per i prezzi non inclusi nelle succitate tabelle, si farà riferimento al costo documentato da fatture di acquisto.

I suddetti costi della manodopera, dei materiali, dei noli e dei trasporti saranno maggiorati del 26,50% per spese generali ed utile dell'Operatore Economico ed, in questo caso, il ribasso d'asta si intende applicato esclusivamente a tale maggiorazione.

Per gli interventi in emergenza extra orario, sarà riconosciuto un diritto di chiamata di 50,00 (cinquanta/00) Euro soggetto a ribasso d'asta. I costi orari desunti dal Bollettino Ufficiale saranno maggiorati come segue (rif. ccnl dipendenti imprese edili ed affini 19/04/2010):

- dalle ore 22,00 alle ore 06,00 di tutti i giorni feriali, maggiorazione oraria del 40%;
- dalle ore 22,00 del sabato, domenica o festivi infrasettimanali fino alle ore 06,00 del successivo giorno lavorativo, maggiorazione oraria del 70%.

c) In allegato "B" sono riportati anche i nuovi prezzi per noli a caldo non previsti dalle citate tabelle, soggetti per intero a ribasso d'asta.

Qualora nel corso di esecuzione delle opere fosse necessario eseguire tipologie di lavori non previste e di cui sia necessario concordare dei nuovi prezzi, questi saranno determinati a norma del DM 07/03/2018 n. 49.
Anche i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta.

Articolo 18
Oneri ed obblighi a carico dell'Operatore Economico

L'Operatore Economico dovrà farsi carico degli oneri e degli obblighi in appresso specificati, senza che gli sia consentita la richiesta di compensi, poiché di essi lo stesso Operatore Economico ha dichiarato di aver tenuto conto nello stabilire il ribasso offerto sui prezzi unitari.

A - Oneri specifici relativi alle demolizioni

A1) Tecnica operativa - Responsabilità

Prima di iniziare i lavori l'Operatore Economico dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.

Salvo diversa prescrizione, l'Operatore Economico disporrà con la tecnica più idonea, le opere provvisionali, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale.

Di conseguenza, l'Azienda sanitaria ed il personale tutto di direzione e sorveglianza sono esclusi da ogni responsabilità connessa alla esecuzione dei lavori di che trattasi.

A2) Accorgimenti e protezioni

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno essere altresì vuotati tubi e serbatoi.

La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano, comunque, essere interessate da caduta di materiali.

Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; tutti i vani di balconi, finestre, scale, ballatoio, ascensori ecc., dopo la demolizione di infissi e parapetti, dovranno essere sbarrati.

Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare attenzione, inoltre dovrà porsi ad evitare che si creino zone di instabilità strutturale, anche se localizzate. In questo caso, e specie nelle sospensioni di lavoro, si provvederà ad opportuno sbarramento.

Nella demolizione di murature è tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire; questi dovranno servirsi di appositi ponteggi, indipendenti da dette strutture.

Salvo esplicita autorizzazione della Direzione (ferma restando nel caso la responsabilità del L'Operatore Economico sarà vietato altresì l'uso di esplosivi nonché ogni intervento basato su azioni di scalzamento al piede, ribaltamento per spinta o per trazione.

Per l'attacco con taglio ossidrico od elettrico di parti rivestite con pitture al piombo, saranno adottate opportune cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo.

A3) Allontanamento dei materiali

In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo del materiale di risulta, sulle strutture da demolire o sulle opere provvisoniali, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose.

I materiali di demolizione dovranno perciò essere immediatamente allontanati, guidati mediante canali o trasportati in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.

A carico dell'Operatore Economico sono anche tutte le pratiche e le attività inerenti la rimozione e l'allontanamento di materiali classificati come tossici o nocivi.

A4) Limiti di demolizione

Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni prescritte. Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute, L'Operatore Economico sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni.

A5) Diritti dell'Azienda sanitaria

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprietà dell'Azienda sanitaria; L'Operatore Economico deve trasportarli a discarica qualora non di interesse dell'Azienda sanitaria, ovvero accatastarli e depositarli nei luoghi indicati qualora di interesse. Nessun compenso spetterà all'Operatore Economico per questa facoltà dell'Azienda sanitaria mentre allo stesso spetterà l'onere della demolizione con particolare cura degli elementi interessati, della selezione, trasporto ed immagazzinamento nei depositi che saranno indicati dalla Direzione lavori.

A6) Rilievi

Prima di iniziare le demolizioni l'Operatore Economico dovrà predisporre, su indicazione della Direzione dei Lavori, una serie di rilievi della parte di fabbricato da demolire.
Dovrà inoltre provvedere a fornire fotografie, dalla Direzione lavori, rilegate in raccoglitore.

A7) Oneri vari

- La esecuzione della recinzione provvisoria lungo i marciapiedi perimetrali al fabbricato da demolire.
- Il mantenimento di tutte le murature perimetrali precedentemente indicate, con la predisposizione dei necessari puntellamenti.
- La pulizia di tutta l'area di cantiere, sia giornaliera che a demolizione avvenuta, per l'eliminazione di tutti gli eventuali detriti e materiali di risulta provenienti dalle demolizioni stesse o comunque in cantiere anche per altre cause.
- La verifica del piano di coordinamento per la sicurezza, formulando eventuali proposte e/o integrazioni ai sensi del comma 5 art. 100 D.L.vo 81/2008.

B - Oneri generali relativi alla esecuzione di tutte le prestazioni e opere

B1) Tutte le spese relative alla partecipazione alla gara di appalto ed alla stipulazione del contratto; tutte le imposte e le tasse su esso gravanti; il costo delle copie del contratto e dei documenti allegati, compresi i diritti di segreteria.

B2) I gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere; le tasse sui trasporti e per contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste all'Operatore Economico in conseguenza delle opere appaltate e dell'esecuzione dei lavori.

B3) Le spese per concessioni governative o per rilascio di licenze che l'Operatore Economico stesso dovrà provvedere a richiedere; in particolare quelle inerenti la provvista, l'uso e la conservazione degli esplosivi, nell'osservanza delle norme che li regolano, nel caso del loro impiego.

B4) L'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, o che potranno entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera; di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge; di tutte le disposizioni per l'assunzione della mano d'opera attraverso gli Uffici locali a questo preposti e per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e del lavoro. A tutela di quanto sopra è condizione vincolante, per l'emissione dei certificati di pagamento, che 'Operatore Economico sia in regola con tutti i versamenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali a cui è obbligato (DURC e Congruità della manodopera regolari).

B5) L'adozione, per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, di condizioni normative e retributive non diverse né inferiori di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori. Le condizioni dette dovranno essere aggiornate tutte le volte che si verificano, di esse, variazioni economiche e normative.

Ugualmente in caso di subappalto, concesso all'Operatore Economico, nei casi e nei modi previsti, il subappaltatore dovrà osservare il medesimo trattamento nei riguardi del proprio personale e l'Operatore Economico rimarrà sempre il solo responsabile di tale osservanza nei confronti dell'Azienda sanitaria.
La non appartenenza dell'Operatore Economico alle categorie o associazioni firmatarie dei contratti collettivi o degli accordi di cui sopra, oppure l'eventuale recessione da esse, non lo esimono dall'obbligo di osservare i contratti e gli accordi detti.

B6) L'accettazione ora per allora, di un accantonamento, da parte dell'Azienda sanitaria, del 20% delle somme a qualunque titolo spettanti all'Operatore Economico nel caso che dalla medesima Azienda sanitaria, oppure a seguito di denuncia da parte degli uffici del lavoro, previdenziali paritetici o assicurativi, venga accertata la violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti nn. B4 e B5.
Tale accantonamento, sul quale non sarà corrisposto nessun interesse e a nessun titolo, verrà effettuato a prescindere dalle norme che regolano la costituzione e lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.
La liberazione, a favore dell'Operatore Economico, della somma accantonata, potrà avvenire solamente a seguito di DURC ed eventuale Congruità della manodopera regolari, ovvero, dopo che l'Ispettorato del Lavoro, o chi altro avente titolo, avrà accertato e avrà rilasciato ufficiale dichiarazione che tutti gli obblighi siano stati da quello adempiuti, che i dipendenti, i quali hanno prestato la loro opera nella realizzazione del presente appalto, null'altro hanno a pretendere per le loro prestazioni e che sia stata definita ogni eventuale vertenza a queste riferentesi.

B7) La comunicazione all'Azienda sanitaria, entro i primi quindici giorni di ogni mese, di tutti i dati e notizie relativi all'impiego della mano d'opera; in difetto, vi provvederà direttamente la Direzione lavori, addebitando all'Operatore Economico le spese per acquisire e comunicare i suddetti dati e notizie.

B8) L'impegno, per ancora 6 (sei) mesi dopo il collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione dei lavori, a mettere a disposizione dell'Azienda sanitaria la mano d'opera e le attrezzature necessarie per l'esecuzione di eventuali lavori complementari, o interventi di qualsiasi genere, che si rendessero necessari prima e dopo la messa in esercizio delle opere.

B9) Le spese di indennizzo per l'occupazione temporanea o definitiva dei terreni sui quali sono collocati gli impianti di cantiere o la discarica dei materiali di rifiuto, o il deposito dei materiali da utilizzare nella realizzazione delle opere; o perché interessati dall'apertura di strade di servizio, o da scoli per lo smaltimento delle acque da eliminare dalle sedi dei lavori. Le spese per le opere provvisionali occorrenti per conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dai lavori.

B10) L'accettazione dei progetti esecutivi strutturali redatti dai tecnici incaricati dall'Azienda sanitaria, relativi ai calcoli di tutte le strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso e metalliche, nel rispetto della legge 5.1.1971 n. 1086 e Norme Tecniche di Attuazione.
Tutti gli elaborati saranno oggetto di apposita denuncia e deposito presso gli uffici competenti.
Per l'accettazione del progetto strutturale, l'Operatore Economico, dovrà redigere opportuna dichiarazione scritta, nella quale attesti e sottoscriva che:
- ha preso visione del progetto;
- il progetto è completo e corretto in tutte le sue parti;
- accetta di farlo proprio.

La predisposizione e l'approvazione del progetto strutturale da parte dell'Azienda sanitaria non annullano o riducono in ogni caso, la responsabilità dell'Operatore Economico, il quale rimarrà

unico responsabile della corretta esecuzione dei lavori e della relativa conformità alle norme tecniche di settore.

B11) La presentazione prima di dare inizio ai lavori, per l'approvazione da parte della Direzione dei Lavori, degli eventuali ulteriori dettagli di cantiere relativi alle opere minori e complementari qualora per particolari motivi fosse ritenuto opportuno puntualizzare o marginalmente variare.

B12) L'Operatore Economico avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché ciò, a giudizio della Direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli intendimenti ed interessi dell'Azienda sanitaria.
L'Azienda sanitaria si riserva, in ogni modo, in base alle proprie necessità, il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di una o più opere, o l'esecuzione delle stesse entro un congruo termine perentorio, senza che l'Operatore Economico possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

B13) Le forniture, prima dell'inizio dei lavori, di mano d'opera, macchinari e mezzi per l'effettuazione di saggi sul terreno dove svolgeranno i lavori (al fine di individuare eventuali reperti archeologici) nonché il prelevamento, imbussolamento, deposito e custodia dei carotaggi eseguiti, in locali a tal fine adibiti, a disposizione e sotto il controllo della Soprintendenza ai Beni Naturali ed Archeologici.
La custodia ed il deposito nei suddetti locali di oggetti o materiale di particolare pregio intrinseco o archeologico rinvenuti durante l'esecuzione degli scavi.

B14) Gli oneri e le spese previste per le operazioni di collaudo (art. 224 del D.P.R. 207/2010).

B15) Le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere, o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Azienda sanitaria, fossero danneggiati, o in qualche modo interessati all'esecuzione dei lavori. Analogo risarcimento dovrà essere corrisposto per beni mobili, impianti, condotte, ecc., il cui uso venga temporaneamente o definitivamente impedito a causa dei lavori dell'appalto.

B16) Il reperimento o la costruzione, l'arredamento, la pulizia ed il mantenimento di adeguati locali in cantiere, per uso Ufficio a disposizione del personale della Direzione dei Lavori e del personale dell'Azienda sanitaria, qualora ne ricorra la necessità per interventi di maggiore consistenza, sarà richiesta dalla Direzione dei lavori.

B17) La provvista o la costruzione di baraccamenti con locali ad uso alloggiamento, servizi igienici e mensa per gli operai e ad uso depositi materiali o magazzini per attrezzi e macchinari.
I locali dovranno essere idonei all'uso cui sono destinati e, specie gli alloggiamenti, i servizi igienici e la mensa, dovranno sempre essere mantenuti in stato di perfetta agibilità.

B18) Il riconoscimento della facoltà dell'Azienda sanitaria, nei casi di giustificata urgenza, o in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di altre opere, o dalla consegna delle forniture di pertinenza dell'Azienda sanitaria stessa e di porre, all'Operatore Economico, termini perentori entro cui eseguire determinati lavori od opere. L'Operatore Economico non potrà rifiutarsi, né avanzare, per tale evenienza, richiesta di speciali indennizzi.
Sempre per le medesime ragioni su esposte, l'Azienda sanitaria si riserva anche la facoltà di richiedere all'Operatore Economico la effettuazione di lavoro notturno o festivo.

B19) L'approntamento di locali adatti ad attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio.

B20) Di norma il prelievo di energia elettrica potrà avvenire dalla fornitura USL, purché ciò non determini disagi o disservizi alle strutture sanitarie. Per interventi di maggiore consistenza su disposizione della Direzione lavori oppure da eseguire su aree o immobili ove la USL non ha utenze attive, il Fornitore dovrà attivare utenze temporanee di cantiere a suo completo ed esclusivo carico.

B21) Di norma la fornitura dell'acqua necessaria per la esecuzione degli interventi di manutenzione è a carico della USL, fatte salve eventuali diverse disposizioni della Direzione dei lavori per interventi di maggiore consistenza o eseguiti in aree o immobili ove la USL non ha utenze attive.

B22) Le spese per l'adozione di tutte le misure, le difese ed i provvedimenti atti a garantire l'incolumità degli operai, di tutte le persone addette ai lavori e dei terzi, nonché la protezione da eventuali danni di beni pubblici e privati.
Le spese per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Operatore Economico, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Azienda sanitaria, giuste le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,;
Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'Operatore Economico mandataria o designata quale capogruppo.
La responsabilità piena e totale per danni di qualsiasi genere a persone o a cose in dipendenza dei lavori di cui al presente appalto, rimarrà in ogni caso a carico dell'Operatore Economico e non potrà essere trasferita, nemmeno parzialmente, sul personale della Direzione lavori, né sull'Azienda sanitaria.

B23) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri, dei materiali in essi esistenti, di quanto di proprietà dell'Azienda sanitaria o di altre Ditte operanti negli stessi cantieri. In particolare la custodia del cantiere installato per la realizzazione dei lavori dovrà essere effettuata secondo la legge 646/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

B24) La ricezione, lo scarico, il deposito, la custodia e la conservazione sotto la responsabilità dell'Operatore Economico, di qualsiasi materiale, di proprietà dell'Azienda sanitaria, in attesa della posa in opera; il trasporto a piè d'opera e, dopo l'ultimazione dei lavori, il trasporto del materiale residuato nei depositi che saranno indicati dalla Direzione lavori.

B25) L'esecuzione di modelli e campionature lavori, materiali e forniture prima del loro approvvigionamento.

B26) L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dall'Azienda sanitaria presso laboratori di Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare o impiegati sulle opere.

B27) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione lavori e dall'Operatore Economico, in idonei locali o negli uffici direttivi.

B28) Le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli edifici e di qualsiasi opera o impianto, per i quali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche pericolo di danneggiamento.

B29) Il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie, dell'agibilità di strade, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze e proprietà pubbliche o private. Ogni onere per eventuali limitazioni o interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico del l'Operatore Economico.

B30) La segnalazione diurna e notturna, con mezzi adeguati e sufficienti secondo le norme vigenti del Codice della Strada, dell'esistenza dei lavori in corso nei tratti stradali da essi interessati.
La segnaletica dovrà essere approvata dalla Direzione lavori, tuttavia la responsabilità per gli adempimenti e la sicurezza rimarrà a totale carico dell'Operatore Economico.

B31) Costruzione e provvista di mezzi di difesa dalla eventuale penetrazione di acque esterne o sorgive ed installazione ed esercizio di mezzi meccanici di scolo e di esaurimento di tali acque dalla sede dei lavori.

B32) La costruzione di opere di prima deviazione di eventuali acque correnti per consentire l'esecuzione all'asciutto di murature e manufatti in calcestruzzo.

B33) Il ripristino di scavi, rilevati, discariche, manufatti, opere, eventualmente guasti o alterati per franamenti, smottamenti, corrosioni, cedimenti, derivanti da qualsiasi causa, compresi gli eventi naturali, oppure l'esecuzione di verifiche, saggi ed esplorazioni. Tale onere permane fino alla fine del collaudo.

B34) L'esecuzione delle prove di carico su qualsiasi struttura o fondazione, provvedendo a tutto quanto necessario.

B35) La concessione del libero accesso nei cantieri agli incaricati dell'Azienda sanitaria per verifiche e controlli.

B36) La concessione del libero transito nei cantieri al personale e agli automezzi di altra Ditta, non impegnato nei lavori del presente appalto, ma che devono eseguire lavori per conto dell'Azienda sanitaria. A tale Ditta dovrà essere anche concesso l'uso di ponti di servizio e di cantiere. Le concessioni dette non costituiscono titolo, per l'Operatore Economico, a compensi di sorta.

B37) La fornitura di cartelli indicatori delle opere in costruzione e la relativa installazione nel numero e sito indicati dalla Direzione lavori entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli indicatori delle dimensioni indicate dalla Direzione lavori, recheranno a colori indelebili oltre agli elementi richiesti dalla Direzione lavori e dall'Azienda sanitaria anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici ai sensi dell'art. 105, c. 15, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

B38) La manutenzione, la conservazione e la pulizia delle opere fino alla approvazione del collaudo.
Tutte le opere dell'appalto debbono essere consegnate, all'Azienda sanitaria, pronte per l'esercizio.

B39) La fornitura, alla fine di ogni mese, di fotografie a colori 18x24 in duplice copia nel numero prescritto dalla Direzione lavori, da dove sia possibile rilevare agevolmente lo stato dei lavori nel corso dei vari periodi dell'appalto. L'Operatore Economico dovrà inoltre, con cadenza semestrale, trasmettere all'Azienda sanitaria una dettagliata relazione sull'andamento dei lavori corredandola di esauriente documentazione fotografica e grafica. L'Operatore Economico dovrà altresì, dietro richiesta della Direzione lavori, ricorrere a riprese videoregistrate per le lavorazioni più significative e per la documentazione ante e post operam del sito dei lavori.

B40) La consegna all'Azienda sanitaria a lavori ultimati, prima del Certificato di ultimazione dei lavori, dei disegni finali di cantiere, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili. Tale documentazione finale dovrà essere fornita su supporti informatici (autocad) in base alle specifiche che saranno fornite dall'Azienda sanitaria all'Operatore Economico.
.

B41) La rimozione e lo sgombro totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato.

B42) Il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera. Anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Operatore Economico, rimanendo l'Azienda sanitaria del tutto estranei a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dall'Azienda sanitaria.

B43) Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale dell'Azienda sanitaria ed a visitatori, anche in assenza di preavviso all'Operatore Economico, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri.

B44) L'approntamento delle necessarie pratiche ed il pagamento delle relative spese ed oneri di qualsiasi tipo richiesti dagli Enti proprietari per tutti gli eventuali spostamenti di linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature, ecc., la cui presenza possa ostacolare l'avanzamento dei lavori.

B45) Tutti i materiali dovranno essere approvvigionati nelle quantità necessarie per garantire la omogeneità delle forniture.
L'Operatore Economico è tenuto ad accantonare parte delle forniture come materiale di rispetto. L'Operatore Economico dovrà immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione lavori o dall'Azienda sanitaria, sia nell'ambito del cantiere o in ambiti limitrofi.

B46) Su richiesta del Responsabile del Procedimento, obbligo di predisporre elaborati progettuali relativi alle lavorazioni oggetto del contratto, da sottoscrivere da parte di professionisti abilitati ai sensi di legge, necessari per l'ottenimento di pareri/autorizzazioni edilizie per la loro esecuzione, con diritto al pagamento di un importo pari al corrispettivo stabilito dal DM 2016 (tariffe professionali) e, se del caso, dagli ordini professionali della provincia di Perugia, ridotto del 60%. La predisposizione degli as-built resta in ogni caso a completo carico dell'Operatore Economico.

B47) La consegna alla Direzione dei lavori di tutta la documentazione (certificazioni, dichiarazioni, attestazioni, ecc.) prevista dalle norme di prevenzione incendi e/o richiesta dal locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i componenti installati ed opere eseguite (porte antincendio, controsoffitti, cartongessi, pavimentazioni e materiali combustibili in genere), compresa la sottoscrizione della apposita modulistica scaricabile anche sito istituzione dei Vigili del Fuoco.
La incompleta o mancata consegna della documentazione di cui sopra autorizza la USL alla sospensione dei pagamenti.

B48) La predisposizione e consegna dei preventivi di spesa richiesti dalla Direzione dei lavori, elaborati sulla base dei prezzi unitari contrattuali e con la evidenza del ribasso applicato, per consentire alla USL la relativa verifica e procedere, se del caso, alla emissione del successivo ordine di intervento. L'Operatore Economico non ha diritto ad alcun compenso, indennizzo o risarcimento di alcun genere per la suddetta predisposizione, anche nel caso in cui la USL, a sua completa discrezionalità, ritenga di non dare seguito all'intervento preventivato.

B49) Criteri ambientali minimi: si rinvia a quanto previsto nell'elenco prezzi regionale 2017 e all'allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 in merito alle indicazioni sui lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione di edifici.

- In particolare, per quanto riguarda i materiali, si richiedono i seguenti requisiti:
- l'uso di materiali di materia recuperata o riciclata deve essere almeno il 15% (in peso) sul totale di tutti i materiali utilizzati;
- non si possono usare sostanze dannose per l'ozono, ad alto potenziale di riscaldamento globale;
- i componenti edilizi devono essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili, a fine vita;
- almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici deve essere avviato a operazioni per essere riutilizzato, recuperato o riciclato (esclusi gli scavi).

Articolo 19
Obblighi e responsabilità dell'Operatore Economico verso terzi – Adempimenti in materia di sicurezza e personale

L'Operatore Economico è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'Art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Operatore Economico, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Azienda sanitaria, giuste le norme, che qui si intendono integralmente riportate, anche se emanate in corso d'opera, ed in particolare, il D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
Trattandosi di attività di manutenzione generalmente non soggetta all'obbligo di redazione del PSC, l'Operatore Economico è obbligato a:

- attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'Articolo 15 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i

- assicurare che vengano predisposte le misure di coordinamento e di verifica previste dall'Articolo 26, c. 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., in caso di interferenze con l'attività esistente, in particolare, quella sanitaria.

La ricognizione sull'osservanza delle misure atte a garantire l'igiene dei locali, la loro adeguatezza, la loro sicurezza e solubilità è demandata all'Operatore Economico, che opererà - di concerto con le strutture designate dall'Azienda sanitaria - alla individuazione delle misure dirette al rispetto delle normative ed alla loro immediata segnalazione all'organo competente ad adottarle.

A tal fine, il documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), redatto ai sensi dell'Articolo 26, c.3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., fa parte integrante del contratto di accordo quadro e l'Operatore Economico provvederà al suo continuo aggiornamento ed adeguamento.

Il documento di valutazione dei rischi di interferenze contiene le principali informazioni, in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, per l'espletamento delle attività che si svolgeranno presso la sede dell'Azienda sanitaria, oltre a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui essi accederanno e sulle misure di prevenzione/protezione da adottare, oltre alle eventuali misure di emergenza da organizzare in relazione ad eventuali possibili incidenti prevedibili in ragione dell'accordo quadro in questione.

Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento mediante un unico documento di valutazione dei rischi, ove sono indicate le misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze possibili nel corso delle reciproche attività.
A tal fine, i datori di lavoro promuovono la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro per incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'accordo quadro;

- Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

L'assuntore, con la sottoscrizione del DUVRI e di tutti gli atti collegati, si impegna ad attuare le disposizioni in esso riportate, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni ed adeguata informazione/formazione, per l'accesso ai diversi settori di attività della Committenza.
I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze tenuti distinti dall'importo a base d'asta, sono a carico dell'Azienda sanitaria e non sono soggetti a ribasso.
Qualora nel corso dell'accordo quadro uno specifico intervento comporti la presenza di più imprese, al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, appositamente nominato dall'Azienda sanitaria, spetterà il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ai sensi dell'Articolo 100, c.1, del D. lgs. 81/08 e s.m.i. e l'Operatore Economico, conseguentemente, sarà tenuto alla redazione del piano operativo di sicurezza (POS).

Per la stima degli oneri e dei costi della sicurezza si applica l'elenco regionale dei Costi della Sicurezza - Edizione 2017. Con riferimento alle norme menzionate, l'Operatore Economico e il/i subaffidatario/i sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di sicurezza di volta in volta predisposti (PSC, POS) che, sottoscritti dalle parti, costituiscono parte integrante dei contratti applicativi, ancorché non materialmente allegati ai medesimi (Articolo 100, c. 2, del del D. lgs. 81/08 e s.m.i.).

In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, accertata dal Direttore dei lavori o, quando presente, dal coordinatore per la sicurezza e notificata al Committente o al responsabile dei lavori e al l'Operatore Economico mediante comunicazione scritta, i lavori potranno essere sospesi fino alla eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordati né extra costi né proroghe al termine di ultimazione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte del l'Operatore Economico, previa formale costituzione in mora dell'Operatore Economico medesimo, possono essere causa di immediata risoluzione dell'accordo quadro.

Articolo 20
Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'Operatore Economico è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nelle parti non abrogate, nonché del D.M. 49/2018.

Articolo 21
Tutela dei lavoratori

L'Operatore Economico deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
Le ritenute possono esser svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze:
E' comunque fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 18 "oneri e obblighi a carico dell'Operatore Economico", punto B4).
In caso di inadempienza contributiva, si applica l'art. 30, c.5 del D. Lgs. 50/2016 e smi.
Il DURC, che attesta contestualmente la Regolarità Contributiva dell'Impresa per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail e Casse Edili, sarà richiesto dalla Stazione Appaltante:

- ✓ per la verifica della dichiarazione prodotta in sede di gara per l'aggiudicazione;

- ✓ per la stipula del contratto;
- ✓ per il pagamento degli stati avanzamento lavori;
- ✓ per l'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- ✓ per il pagamento del saldo finale.

Nel caso di subappalto, il DURC è richiesto da parte della Stazione appaltante anche per tutte le imprese subappaltatrici.
In materia di responsabilità solidale, si rinvia alla normativa vigente

Articolo 22
Pagamento dei dipendenti dell'Operatore Economico e del subappaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il soggetto inadempiente ed, in ogni caso, l'esecutore, è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedere entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Azienda sanitaria ai sensi dell'Art. 30, c. 6, del D. Lgs. 50/2016 può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore Economico in esecuzione del contratto, ovvero, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
I pagamenti di cui sopra fatti dalla Azienda sanitaria sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Operatore Economico o del subaffidatario, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Articolo 23
Danni e sinistri

Sono a carico dell'Operatore Economico tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'accordo quadro.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Operatore Economico, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
In nessun caso l'Azienda sanitaria può essere ritenuta responsabile di danni diretti, indiretti e/o consequenziali che dovessero derivare dalla o durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente affidamento. In caso di danni o sinistri la ditta manutentrice provvede a tutte le azioni necessarie ed agli adempimenti prescritti dalle vigenti leggi, dandone opportuna informazione all'Azienda sanitaria.

Articolo 24
Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dei singoli interventi, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di accordo quadro, negli elaborati grafici e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso capitolato /o agli ordini di esecuzione.
L'Operatore Economico, se richiesto, dovrà produrre anche i campioni dei materiali stessi e dovrà reperire materiali e forniture omogenei e conformi a quanto di analogo già presente o precedentemente eseguito, anche da altre ditte.

Per quanto non campionato dall'Amministrazione appaltante, l'Operatore Economico presenterà i propri campioni all'approvazione del Dirigente unità Operativa tecnico Patrimoniale e/o suo Delegato tenendo presente che in caso di scelta tra varie marche o scelte dovrà sempre impiegarsi il massimo della qualità reperibile sul mercato e di ciò l'Operatore Economico dovrà tenere ben conto in sede di offerta.
Materiali, prodotti , componenti e parti di impianto utilizzati dovranno essere sempre dotati di valida omologazione, certificazione, taratura e qualificazione rilasciata da organi ed Enti specifici e adeguati all'impiego specifico per cui sono installati.
La preferenza nella scelta dovrà sempre essere rivolta a prodotti di aziende che abbiano un Sistema di Qualità accreditato secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000.
Quanto sopra si intende dovrà sempre essere rispettato per quanto non espressamente citato in sede di offerta dall'Operatore Economico .
Di tutti i componenti forniti potrà essere richiesta dalla Direzione dei lavori garanzia (con espressa dichiarazione scritta del fornitore) circa la disponibilità sul mercato per almeno 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori.
Tutta la componentistica, attrezzature, materiali, prodotti e la relativa posa od esecuzione dovranno inoltre rispettare tutti i disposti dell'Articolo 23 del D.Lgs. 81/08 e del DPR 459/96 (direttiva macchine) ed altre norme in materia di sicurezza ed igiene del posto di lavoro , sia nelle fasi transitorie di assemblaggio o costruzione che, successivamente, nel suo esercizio.
Dovrà sempre essere prodotta la documentazione ed effettuate, a carico dell'Operatore Economico, le procedure di omologazione in fabbrica o in sito di tutte la parti di impianto soggette.
Dovrà essere prodotta a cura dell'Operatore Economico tutta la documentazione attestante la qualità di materiali e componenti impiegati.
La rispondenza a requisiti normativi deve sempre essere attestata in riferimento ad Enti di Normazione o Controllo ed Ispettivi italiani o altri Enti , non italiani , ma ufficialmente riconosciuti ed equiparati dalla normativa Italiana, specificando in questo ultimo caso la singola norma italiana di riconoscimento di equipollenza.
L'Operatore Economico dovrà espressamente dichiarare l'assenza di materiali pericolosi per la salute dell'uomo e per l'ambiente , dei quali sia vietato l'uso dalla vigente normativa nazionale, da ogni prodotto e componente fornito o installato, producendo, su richiesta, idonea documentazione ufficiale.
Prodotti o componenti utilizzabili, ma comunque pericolosi o potenzialmente pericolosi per la salute dell'uomo o per l'ambiente, dovranno essere segnalati , identificati e dovranno essere fornite le relative procedure di trattamento / smaltimento.
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, in assenza di specifica disciplina nel presente capitolato speciale, si applica la normativa vigente.
I materiali e di componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'Articolo 6 del DM 49/2018.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Operatore Economico deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'Operatore Economico non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l'Azienda sanitaria può provvedervi direttamente a spese dell'Operatore Economico, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto dalla rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Operatore Economico, restano fermi i diritti e i poteri della Azienda sanitaria in sede di collaudo.
L'Operatore Economico che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite contrattualmente.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato speciale di accordo quadro, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato speciale di accordo quadro ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Operatore Economico.

Articolo 25
Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Operatore Economico è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Operatore Economico dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta della Azienda sanitaria, l'Operatore Economico deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Articolo 26
Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

Articolo 27
Difetti di costruzione

L'Operatore Economico deve rimuovere e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezza.
Se l'Operatore Economico contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l'Operatore Economico non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Operatore Economico. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Operatore Economico, in caso contrario l'Operatore Economico ha diritto al rimborso di tale spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Articolo 28
Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'accordo quadro non escludono la responsabilità dell'Operatore Economico per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Operatore Economico stesso per le parti di lavoro e i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Operatore Economico, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Articolo 29
Occupazione spazi degli immobili dell'Azienda sanitaria

L'Operatore Economico, nell'esecuzione dell'accordo quadro, potrà occupare per l'installazione del cantiere le aree individuate e concordate con l'Azienda sanitaria.
Qualunque modifica o variazione riguardante le aree suddette o la viabilità di cantiere, dovrà preventivamente essere concordata con l'Azienda sanitaria e dalla stessa approvata.

Articolo 30
Dichiarazione di conoscenza delle condizioni generali e particolari dell'accordo quadro e delle condizioni locali nelle quali esso dovrà essere realizzato

L'Operatore Economico, nel partecipare alla procedura di affidamento dell' accordo quadro, dichiara:

- di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che in qualche modo, direttamente o indirettamente, possano avere influenza sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori;

- di aver accuratamente valutato tutte le clausole contenute nei documenti e loro allegati posti a base dell'affidamento, ivi comprese quelle riferite ai termini di inizio lavori, alla eventualità di consegne lavori per parti successive, al compimento dei lavori e alle altre condizioni cui è assoggettato l'accordo quadro;

- di aver formulato l'offerta in sede di gara tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi nell'elencazione che precede e nei documenti di gara, giudicandola ugualmente remunerativa, oltre a quelli conseguenti alla realizzazione di particolari opere provvisionali necessarie per garantire la continuazione delle attività sanitarie nella parti non direttamente interessate dai lavori oggetto del presente accordo quadro e all'adeguamento delle tecniche esecutive dell'opera alle necessità di silenziosità e di accortezza per il fatto di operare nell'ambito di strutture sanitarie contemporaneamente funzionanti, giudicandola ugualmente remunerativa;

- di avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso agli immobili;

-- di aver formulato l'offerta in sede di gara tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi nell'elencazione che precede e nei documenti tutti di gara, giudicandoli ugualmente remunerativi e tali da consentire l'offerta;

- di aver effettuato una verifica della disponibilità in loco della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in accordo quadro.

Articolo 31
Cauzioni

a) **Garanzia provvisoria per partecipare alla gara**. L'offerta che l'Operatore Economico presenta per l'affidamento dell'accordo quadro deve essere corredata di una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori da eseguire nel biennio contrattuale.

La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente:

1) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria provinciale o presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, con bonifico, oppure, con assegni circolari;

2) mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro. Ai non aggiudicatari la garanzia è restituita entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione (Articolo 93, c. 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla garanzia provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto del 50% nel caso di possesso delle certificazioni previste, rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ed UNI CEI ISO 9000, oltre le altre riduzioni previste dal medesimo comma 7. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà allegare, in originale o in copia conforme, la certificazione di qualità rilasciata dagli organismi accreditati; a tal fine, in caso di R.T.I., la certificazione dovrà essere posseduta e documentata da tutte le ditte.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. (***Tale prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese).***

b) **Garanzia contrattuale definitiva**: l'Operatore Economico, a garanzia degli oneri derivanti all'Azienda sanitaria a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo dell'accordo quadro. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell'Azienda sanitaria, la quale aggiudica l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria (Articolo 103, c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'importo dei lavori ordinati ed eseguiti, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
La garanzia così come sopra prestata resterà vincolata fino alla verifica della regolarità dell'ultimo contratto applicativo e, comunque almeno per la durata di 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto applicativo e sarà incamerata dall'Azienda sanitaria in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore.
La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera dei singoli contratti attuativi, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Azienda sanitaria.

L'incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Operatore Economico di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

****

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui alle precedenti lettere a) e b) dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale , la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda sanitaria.

Articolo 32
Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs.50/2016, a stipulare polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Azienda sanitaria a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per l'importo stabilito nel disciplinare di gara.

La polizza deve inoltre assicurare l'Azienda sanitaria contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il contraente trasmette all'Azienda sanitaria copia della polizza, di cui al presente articolo, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del l'Operatore Economico non comporta l'inefficacia della garanzia.

La polizza dovrà comunque essere preventivamente visionata dall'Azienda sanitaria, che ne potrà richiedere la modifica.

Articolo 33
Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimento

L'Azienda sanitaria ha il diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo (Articolo 1671 c.c).

Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte del l'Operatore Economico, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Azienda sanitaria può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Operatore Economico, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l'art.106, comma 1, lett.d), n.2), del D.Lgs. 50/2016 .

Articolo 34
Consegna dei lavori

Nei casi di lavori di singolo importo inferiore ad € 40.000,00, la consegna dei lavori di volta in volta autorizzati si intende di norma effettuata con l'emissione dell'ordine di intervento.
Nei casi di lavori di singolo importo superiore ad € 40.000,00, successivamente all'emissione dell'ordine di intervento degli stessi, la consegna dei lavori verrà disposta ed eseguita con le modalità previste dall'art. 5 del DM 49/2018.

Articolo 35
Tempo utile per la ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati i lavori di volta in volta autorizzati è stabilito nell'ordine di intervento.
Per lavori di importo superiore a € 40.000,00 tale termine è, altresì, richiamato nel relativo verbale di consegna.

Articolo 36
Documentazione degli interventi eseguiti

Al fine di consentire alla Direzione dei lavori la verifica contabile degli interventi l'Operatore Economico dovrà presentare un rendiconto in cui, per ciascun intervento, risultino chiaramente indicati:

- numero e data dell'impegnativa/ordine di esecuzione inviata dall'Azienda sanitaria;
- identificazione dell'immobile e relativa porzione oggetto dei lavori;
- descrizione del lavoro eseguito;
- importo dei lavori, distinguendo le lavorazioni a misura da quelle in economia, con evidenza degli oneri e costi della sicurezza e della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta.

Al rendiconto dovrà essere allegata la documentazione giustificativa che, per ciascuna impegnativa/ordine di intervento (da allegare anch'essa in copia), deve essere costituita, di regola, come di seguito indicato:

- per le opere da contabilizzare in economia
  a) quantità e tipologia dei materiali impiegati: fatture di acquisto (copia) e bolle di consegna (originale);
  b) manodopera: "rapporti" giornalieri delle ore di lavoro effettuate, riportanti le generalità e la qualifica dei tecnici che hanno effettuato l'intervento (in originale).

I rapporti giornalieri di lavoro e le bolle di consegna, da rimettere in originale alla Direzione dei lavori, dovranno essere regolarmente datati e sottoscritti da personale dell'Azienda sanitaria presente sul luogo di esecuzione (Direzione lavori, personale dipendente addetto alla manutenzione, altro personale dipendente del ruolo sanitario o amm/vo indicato nell'ordine/impegnativa di intervento).

- per le opere da contabilizzare a misura
  a) stima a consuntivo dei lavori eseguiti, con riferimento agli articoli di elenco prezzi ed ai relativi prezzi unitari applicati.

Mensilmente, l'Operatore economico deve produrre un prospetto riepilogativo aggiornato degli interventi autorizzati e non ancora fatturati, con la indicazione della percentuale di avanzamento dei lavori.

Articolo 37
Ultimazione dei lavori e avviso ai creditori

L'ultimazione dei lavori deve avvenire entro i termini di volta in volta assegnati ed al riguardo, per ciascun intervento di importo superiore a € 40.000,00 la Direzione lavori redige il certificato di ultimazione secondo quanto stabilito dall'Articolo 12 del DM 49/2018. Comunque, tutti gli interventi dovranno essere ultimati entro 60 gg. naturali e consecutivi successivi alla scadenza dell'accordo quadro, salvo proroghe concesse dal RUP.

Ad avvenuta scadenza dell'Accordo Quadro, l'Azienda sanitaria ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Operatore Economico per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Operatore Economico a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 38
Penale per ritardo nei lavori

Tutti gli interventi di manutenzione disposti di volta in volta con specifico ordine / impegnativa di intervento, dovranno essere eseguiti entro il termine fissato dal medesimo ordine di intervento. Il termine indicato si intende tacitamente accettato qualora non pervengano comunicazioni scritte da parte del l'Operatore Economico entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine tramite PEC.

L'Operatore Economico, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione del singolo intervento oltre il termine assegnato, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Azienda sanitaria le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria giornaliera pari a €. 100,00 e, comunque, complessivamente non superiore al 10% nell'ammontare netto contrattuale; l'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto dal conto finale.

Quando le penali da applicare a causa dei ritardi segnalati dal Direttore dei lavori determinano un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio per la risoluzione del contratto.

Articolo 39
Danni di forza maggiore

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi l'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Operatore Economico o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Operatore Economico non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stti ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Operatore Economico può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Articolo 40
Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori

Per tutte le opere oggetto dell'accordo quadro, le quantità di lavoro eseguite saranno determinate ai sensi del presente Capitolato e, per quanto non previsto, si farà riferimento al vigente prezzario Regionale dell'Umbria.

La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.

Articolo 41
Importi dovuti e fatturazione

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Operatore Economico sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. Gli interventi di singolo importo inferiore a 5000 euro possono essere pagati cumulativamente con cadenza mensile e per importi complessivamente inferiori a 40.000 euro.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2018 ogni pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarità contribuiva (DURC) in corso di validità, dell'Operatore Economico, nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.

Il pagamento diretto ai subappaltatori regolarmente autorizzati potrà avvenire solamente dopo che l'Operatore Economico avrà comunicato la parte dei lavori eseguita dagli stessi, con le stesse modalità di cui all'art. 45 (pagamenti in acconto).

I contratti attuativi (ordini intervento) per importi fino a 40.000 euro, IVA esclusa, si giustificano mediante fatture, sono sottoposti alle verifiche da parte della Direzione dei Lavori per accertare la loro corrispondenza ai preventivi accettati ed allo stato di fatto. Le fatture così verificate sono liquidate a norma delle disposizioni sui pagamenti diretti (non sono previsti pagamenti in acconto in corso d'opera). Per i contratti attuativi di importo superiore a 40.000 euro, sono previsti pagamenti in acconto in corso d'opera (vds capo III). Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento all'Accordo Quadro ed al singolo ordinativo di intervento cui si riferisce.

CAPO III

CONTABILITA' E PAGAMENTI PER INTERVENTI D'IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO

Articolo 42
Contabilità e riserve

Le misurazioni o verifiche dell'avanzamento percentuale dei lavori saranno svolte in contraddittorio con l'Operatore Economico, il quale dovrà firmare il libretto delle misure subito dopo il Direttore dei lavori. La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui appresso.

Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati dall'Operatore Economico, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore dei lavori per la firma: le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul documento stesso ed esplicate per esteso entro 15 giorni, riportando le domande d'indennità, i relativi importi e le ragioni addotte nel registro di contabilità, confermate sul conto finale qualora non fossero state già composte in via amministrativa, ed eventualmente sul certificato di collaudo limitatamente alle operazioni di accertamento ivi effettuate . Il Direttore dei lavori indicherà le proprie deduzioni in una relazione riservata.

Articolo 43
Documenti contabili

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei lavori, anche con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno i seguenti:

a) libretto delle misure delle lavorazioni e delle somministrazioni;

c) registro di contabilità;

d) stati di avanzamento dei lavori;

f) certificati per il pagamento delle rate di acconto;

g) conto finale e relativa relazione.

La tenuta del giornale dei lavori e del sommario del registro di contabilità è facoltativa.

Articolo 44
Varianti in corso d'opera dei singoli contratti applicativi

Nessuna variazione o addizione ai lavori ordinati può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente autorizzata dal RUP, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del Codice, nonché delle disposizioni del DM 49/2018.

Articolo 45
Pagamenti in acconto e saldo

L'Operatore Economico avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, per stati di avanzamento redatti a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti (da definirsi nel contratto attuativo), fino ad un massimo del 95% dell'importo dei lavori.
A garanzia dei lavoratori, sull'ammontare dei lavori e delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, sarà effettuata una ritenuta dello 0.5% ai sensi dell'art. 30, c.5–bis, del D.Lgs. 50/2016.
I pagamenti sono subordinati all'accertamento del regolare espletamento dell'attività e della corretta esecuzione dei lavori, della verifica della regolarità retributiva e contributiva del personale dell'Operatore Economico e dei subappaltatori, del pagamento dei subappaltatori, nonché della regolare compilazione di tutti i documenti previsti contrattualmente.
Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contrasto agli Ordini di Servizio della Direzione dei Lavori, o non conformi al contratto.
Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotte, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Azienda sanitaria verso l'Operatore Economico per somministrazioni fatte per qualsiasi altro motivo, le penalità in cui l'Operatore Economico fosse incorso, nonché le ulteriori detrazioni per le eventuali inadempienze contrattuali.
Per la emissione di ogni stato avanzamento, in caso di supabbappalto, dovrà, inoltre, essere consegnata alla Direzione dei lavori una dichiarazione scritta con cui l'Operatore Economico ed il Subappaltatore attestino l'ammontare dei lavori eseguiti ed il costo della manodopera sostenuto dal subappaltatore, rispettivamente nel periodo di riferimento, regolarmente controfirmata dalla Direzione dei lavori.

L'attività svolta potrà essere considerata come regolarmente eseguita se realizzata a regola d'arte e se per la stessa l'Operatore Economico ha provveduto al rilascio delle certificazioni e dichiarazioni di legge ove previste e ha provveduto all'espletamento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi di legge.

Il saldo sarà corrisposto all'esito positivo del collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 103, comma 6 e 113-bis, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 46
Termini di pagamento degli acconti e del saldo

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dei contratti attuativi dell' accordo quadro non può superare i trenta giorni a decorrere dalla adozione di ogni stato di stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art.113-bis, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Il pagamento della rata di saldo di ciascun contratto attuativo, disposto previa garanzia fideiussoria per ciascun contratto attuativo d'importo superiore a 40.000 euro, deve essere effettuato non oltre il

sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l'Operatore Economico non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
La fideiussione, a garanzia del saldo, è costituita ai sensi dell'Articolo 103, comma 6 del codice.

Articolo 47
Interessi per ritardato pagamento

Qualora non sia rispettato il termine per l'emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto e/o il pagamento non avvenga entro il termine di 30 giorni dall'emissione del certificato per causa imputabile alla Azienda sanitaria, decorsi 60 giorni dall'adozione di ogni singolo SAL spettano al l'Operatore Economico gli interessi moratori sulle somme dovute fino alla data di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 .
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine di 60 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione per causa imputabile alla Azienda sanitaria, sono dovuti gli interessi moratori fino alla data di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo 48
Conto finale

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

L'Azienda sanitaria sottoporrà il conto finale al l'Operatore Economico per la firma da effettuarsi entro 30 giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 1, lett.e), del D.M. 49/2018.

Articolo 49
Certificato di Regolare Esecuzione

Trattandosi, di norma, di singoli interventi attuativi di importo inferiore a 1.000.000 euro, il certificato di collaudo è sostituito dai relativi certificati di regolare esecuzione di cui all'art. 102, c.2, del D.Lgs. 50/2016. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli art. 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4 e 235 del DPR 207/2010.

Articolo 50
Garanzia per vizi e difformità delle opere

Il pagamento della rata di saldo di ciascun contratto attuativo, disposto secondo quanto previsto dal precedente art. 46, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Salvo quanto disposto dall'Articolo 1669 del Codice Civile, l'Operatore Economico risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purché denunciati dall'Azienda sanitaria prima che il Certificato di regolare esecuzione di ciascun contratto attuativo assuma carattere definitivo.

CAPO IV

RISOLUZIONE – RECESSO – RISERVE - CONTROVERSIE

Articolo 51
Esecuzione d'ufficio

Quando, per negligenza grave oppure per grave inadempienza agli obblighi contrattuali, l'Operatore Economico compromette la buona riuscita dell'opera, l'Azienda sanitaria, previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale, potrà esercitare la facoltà di eseguire d'ufficio i lavori, in danno dell'Operatore Economico.

Articolo 52
Risoluzione dell'accordo quadro per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e grave ritardo – per le fattispecie previste dall'art. 108 del D.Lgs.50/2016 - clausole risolutive espresse

L'accordo quadro può essere risolto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e grave ritardo, nonché ove ricorrano le fattispecie previste dal codice civile e dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

E' altresì causa di risoluzione dell'accordo quadro, la violazione dell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

L'Azienda sanitaria può inoltre procedere alla risoluzione di diritto dell'accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 c.c., mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno dieci giorni, nei seguenti casi:

a) abbandono, sospensione (anche parziale) o rifiuto di esecuzione delle prestazioni ordinate o mancata osservanza delle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, anche nel caso di mancato o ingiustificato pagamento nei termini contrattuali;

b) concessione e/o esecuzione di subappalti, in tutto o in parte, delle attività oggetto del contratto, senza la previa autorizzazione scritta dell'Azienda sanitaria;

c) gravi violazioni degli obblighi e disposizioni relativi alla sicurezza sul lavoro;

d) inadempimento degli obblighi concernenti il pagamento delle retribuzioni, contribuzioni, nonchè degli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti;

e) inadempimento nei pagamenti dovuti a fornitori e/o subappaltatori;

f) inadempienze che abbiano causato almeno tre verbalizzazioni di penale nell'arco di 90 giorni naturali e consecutivi, per ritardi nella esecuzione dei lavori;

g) inadempienze che abbiano causato almeno tre contestazioni nell'arco di 90 giorni naturali e consecutivi, per le quali le giustificazioni fornite siano state valutate negativamente dall'Azienda sanitaria;

h) mancato rispetto dei termini di intervento in condizione di emergenza, in quanto ciò determinerebbe grave nocumento per l'Azienda sanitaria e, pertanto, costituisce inadempienza gravissima dal punto di vista contrattuale;

i) adozione di un provvedimento ex Articolo 14 del D. Lgs. 81/08, di sospensione dei lavori nei cantieri della USL, da parte dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'Azienda sanitaria procede ad incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, fermo restando le eventuali ulteriori responsabilità civili e penali dell'Operatore Economico.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, all'Operatore Economico verranno pagati i soli lavori eseguiti ed accettati dal Direttore dei lavori. Eventuali oneri e spese che l'Azienda sanitaria dovesse subire o sostenere a causa della risoluzione del contratto saranno a carico del l'Operatore Economico, il cui eventuale credito sarà pertanto decurtato delle cifre corrispondenti.

Articolo 53
Recesso dall'accordo quadro da parte dell'Azienda sanitaria

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa comunicazione all'Operatore Economico a mezzo PEC, l'Azienda sanitaria ha diritto di recedere in qualsiasi momento dall'accordo quadro; in tal caso ed ove le aree siano state già consegnate all'Operatore Economico ed i lavori già iniziati, l'Azienda sanitaria procederà al pagamento di:

- lavori eseguiti correttamente e a regola d'arte;
- materiali utili presenti in cantiere e accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione di recesso dal Contratto.

La comunicazione di recesso da parte dell'Azienda sanitaria sarà data con un preavviso di sessanta giorni. Trascorso tale tempo i lavori eseguiti vengono presi in consegna dall'Azienda sanitaria che ne effettua il collaudo definitivo.

Nel caso che l'Azienda sanitaria intenda trattenere in parte o in toto opere provvisionali, impianti, installazioni temporanee di proprietà dell'Operatore Economico, essa riconoscerà all'Operatore Economico, per il valore non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso che sarà determinato nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere, impianti, installazioni temporanee al momento del recesso dal Contratto.

Ove l'Azienda sanitaria non intenda trattenerli, l'Operatore Economico dovrà provvedere alla rimozione delle proprie installazioni temporanee, dei propri mezzi, delle proprie opere provvisionali, dei propri impianti, entro i termini disposti dal Direttore dei lavori e restituire le aree di cantiere nelle condizioni originali o concordate. In caso di mancato rispetto del termine assegnato per la rimozione, l'Azienda sanitaria provvederà d'ufficio addebitando i relativi costi all'Operatore Economico.

In nessun caso l'Azienda sanitaria può essere ritenuta responsabile per eventuali danni sopravvenuti all'Operatore Economico a causa del recesso.

Articolo 54
Forma e contenuto delle riserve per interventi di importo superiore a 40.000 euro

L'Operatore Economico è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Operatore Economico. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Operatore Economico ritiene che siano dovute ed i motivi a sostegno di tali pretese. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della iscrizione della riserva, l'Operatore Economico ha l'onere di provvedervi, sempre a piena decadenza, entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo 55
Accordo bonario per interventi di importo superiore a 40.000 euro.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, troverà applicazione il procedimento dell'accordo bonario disciplinato dall'art. 205 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 56
Definizione delle riserve al termine dei lavori di importo superiore a 40.000 euro

Le riserve e le pretese dell'Operatore Economico, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario in corso d'opera, sono sottoposte alla procedura di accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs.50/2016 entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 205, comma 6-bis, del D.Lgs. 50/2016, l'Operatore economico, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza
Le domande che fanno valere in via giudiziaria pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Articolo 57
Controversie

E' esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato. Il Foro competente è quello di Perugia.

Articolo 58
Norme di rinvio

Per quanto non sia tassativamente previsto e non sia in contrasto con il presente Capitolato e con la documentazione di gara, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e a tutte le altre leggi, regolamenti e normative vigenti in materia.

STRUTTURE UTILIZZATE PER EROGAZIONE SERVIZI SANITARI DALLA AUSL UMBRIA 1						
n.	***Cod. Area***	***Denominazione***	***Indirizzo***	***Comune o Località***	***Destinazione d'uso***	***Superficie mq.***
TERRITORIO ALTO TEVERE						
1	AT01	Presidio Ospedaliero di Città di Castello	Via Luigi Angelini, 10	Città di Castello	Ospedale	34116
2	AT02	Presidio Ospedaliero di Città di Castello	Via Luigi Angelini, 10	Città di Castello	Uffici Amm.vi	1400
2Bis	AT01 AT02	Presidio Ospedaliero di Città di Castello	Via Luigi Angelini, 10	Città di Castello		
3	AT03	Dipartimento di Prevenzione e Distretto AT	Piazza Giovanni XXIII	Città di Castello	Uffici	1170
4	AT04	Centro di Salute	Via Vasari, 5	Città di Castello	Poliambulatori	700
7	AT07	Centro Socio Riabilitativo ed Educativo Diurno Flauto Magico	Via Pieve delle Rose	Città di Castello	Residenza Assistita	180
8	AT08	Centro diurno Alzheimer	Via Perugini n. 10	Città di Castello	Residenza Assistita	49
9	AT09	Unità di Convivenza I e II Villa Igea	Viale Diaz, 3	Città di Castello	Casa Famiglia	380
	AT09 Bis	CSM				
	AT09 Tris	CSM				
10	AT10	Centro di Salute Mentale Alto Tevere	Via Monsignor, Pieggi 4	Città di Castello	Ambulatori	530

11	AT11	Ser.T. Alto Tevere	Piazza San Giovanni in Campo	Città di Castello	Poliambulatori	360
12	AT12	Centro Socio - Riabilitativo bambini autistici "Casa Mettius"	Via S. Ansano, Piosina	Piosina	Residenza Assistita	83
13	AT13	Canile Comprensoriale	Voc. Mezzavia, Lerchi	Lerchi	Ambulatori	125
14	AT14	Centro Diurno Alzheimer	Piazza Dino Garinei - Trestina		Residenza Assistita	105
15	AT15	Centro di Erogazione Servizi	Via Etruria - Via Unione Sovietica -Trestina	Trestina	Poliambulatori	253
		CDA				
		Centro Riabilitazione Motoria				
		Centro Riabilitazione Motoria				
16	AT31	Servizio Riabilitazione Adulti e Servizio Integrato Età Evolutiva (SIEE)	Via del Salaiolo n. 4–6	Città di Castello	Poliambulatori	400
17	AT32	Centro Riabilitazione Adulti (SRT AP_SA)	Via del Salaiolo n. 8-10	Città di Castello	Poliambulatori	600
17	AT16	Ambulatorio	Via Roma 28, Pistrino	Citerna	Ambulatorio	151
18	AT17	Centro di Salute	Via Alfieri, 28	San Giustino	Poliambulatori	488
19	AT18	Ambulatorio	Via Cesare Battisti	Pietralunga	Ambulatorio	203
20	AT19	Ambulatorio	Via G.Gherardi, 2	Montone	Ambulatorio	20
21	AT20	Ospedale di Umbertide e Dip.to Prevenzione	Via Camillo Benso di Cavour, 40	Umbertide	Ospedale	5850

22	AT21	Centro di Salute Umbertide Piano Terra	Via Largo Cimabue, 2	Umbertide	Poliambulatori	672
23	AT22	Centro di Salute Umbertide - Piano Interrato	Via Largo Cimabue, 2	Umbertide	Garage/magazzino	591
24	AT23	Palazzina uffici Amm.vi - ex I.R.B.	Via Camillo Benso di Cavour, 40	Umbertide	Uffici	362
25	AT24	Centro Socio Riabilitativo ed Educativo Diurno Arcobaleno	Piazza C. Marx	Umbertide	Residenza Assistita	125
26	AT25	Sanità Animale e U.O. Impiantistica	Via Tusicum, 3	Umbertide	Veterinario	110
27	AT26	CAD La Ginestra	Via dei Patrioti,36	Umbertide	Residenza Assistita	160
28	AT27	Gruppo appartamento	Via dei Patrioti, 38	Umbertide	Residenza Assistita	260
29	AT28	Centro Diurno Alzheimer Il Roseto e Centro Socio Riabilitativo disabili Minori II°	Via dei Patrioti, 13	Umbertide	Residenza Assistita	171
30	AT29	Centro Socio Riabilitativo per Minori Disabili	Via dei Patrioti, 13	Umbertide	Residenza Assistita	62
31	AT30	Ambulatorio	Via Centrale	Lisciano Niccone	Ambulatorio	85
TERRITORIO DELL'ALTO CHIASCIO						
Comune di Gubbio						
32	AC01	Nuovo Ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino in Loc. Branca	Largo Unità d'Italia	Branca	Ospedale	33997
33	AC02	Uffici Amm.vi nuovo Ospedale Gubbio - Gualdo Tadino in Loc. Branca (Palazzina	Largo Unità d'Italia	Branca	Uffici	514

		mattoncini)				
34	AC03	Centro di Salute Gubbio (vecchio Ospedale di Gubbio)	Via Largo San Francesco/7	Gubbio	Poliambulatori	1350
35	AC04	Dip.to Prevenzione e Distretto Alto Chiascio e Area Risorse Umane (vecchio Ospedale di Gubbio)	Via Cavour, 38	Gubbio	Poliambulatori	1540
36	AC05	Centro Diurno Anziani Alzheimer	Via Cavour, 11	Gubbio	Residenza Assistita	138
37	AC06	Centro Socio Riabilitativo Aldo Moro	Via Verdi, Gubbio	Gubbio	Residenza Assistita	217
38	AC07	Unità di Convivenza Femminile Alto Chiascio	Via Reposati, 33	Gubbio	Residenza Assistita	160
39	AC08	Unità di Convivenza Maschile Alto Chiascio	Piazza Diogene, 1 - Via Carlo Marx	Gubbio	Residenza Assistita	90
40	AC09	Unità di Convivenza Maschile Alto Chiascio	Via Tifernate 5, Gubbio	Gubbio	Residenza Assistita	100
41	AC10	CSM Gubbio	Via B. Ubaldi - Centro Direzionale Prato - Gubbio	Gubbio	Poliambulatori	566
42	AC11	Ser.T. Alto Chiascio	Via Toschi Mosca, 22/B	Gubbio	Poliambulatori	260
43	AC12	DIP - Canile di Gubbio	Via Ferratelle, Gubbio	Gubbio	Ambulatori Veterinari	470
44	AC13	Comunità Fornacette Alto Chiascio	Vocabolo Fornacette		Residenza Assistita	383
45	AC15	Ambulatorio Medico Medicina Generale	Loc. Scritto - Via Eugubina		Ambulatorio	35
46	AC16	Ambulatorio Medico Medicina Generale	Fraz. Colpalombo		Ambulatorio	30
Comune di Gualdo Tadino						

47	AC17	Centro di Salute Gualdo Tadino (Palazzina Rosa)	Via Valle del Mulino/A	Gualdo Tadino	Poliambulatori	1378
48	AC18	SERT - Guardia Medica - Uffici Amm.vi - Consultorio - Servizio Integrato Età Evolutiva (Palazzina mattoncini)	Via Valle del Mulino/B	Gualdo Tadino	Poliambulatori	961
49	AC19	Ospedale "ex Calai"	Piazzale Ospedale Calai	Gualdo Tadino	DISMESSO ALL'USO	
50	AC20	Ospedale "ex Calai" - Piano Terra	Piazzale Ospedale Calai	Gualdo Tadino	Archivi	
51	AC21	Centro Socio Riabilitativo il Germoglio (ex carcere)	Frazione Cerqueto		Residenza Assistita	310
52	AC22	Palazzina ex INAM (Piano Primo)	Piazzale Giardini		Archivi	250
Comune di Sigillo						
53	AC23	Centro di Salute Fascia Appenninica	Via Agostinelli	Sigillo	Poliambulatori	215
Comune di Fossato di Vico						
54	AC24	Ambulatorio	Via Salvador Allende	Fossato di Vico	Ambulatorio	182
55	AC25	Distretto di Purello	Via Flaminia	Fossato di Vico	Ambulatorio	84
Comune di Costacciaro						
56	AC26	Ambulatorio	Piazza Garibaldi, 2	Costacciaro	Ambulatorio	293
Comune di Scheggia e Pascelupo						

57	AC27	Ambulatorio e Guardia Medica	Via Sentino	Scheggia Pascelupo	Ambulatorio	50
58	AC28	Ambulatorio e Guardia Medica	Loc. Isola Fossara – Scheggia	Scheggia Pascelupo	Ambulatorio	35
TERRITORIO DEL PERUGINO						
Comune di Perugia						
59	PG47	Uffici amm.vi	Via G.Guerra 17	Perugia	Uffici	923,99
60	PG48	Uffici amm.vi	Via G.Guerra 21b	Perugia	Uffici	893,25
61	PG05	Autorimessa	Via Guerra	Perugia	Garage	230,83
62	PG39	Centro Servizi Seppilli - Degenza breve - riabilitazione cardiologica - riabilitazione adulti	Via della Pallotta 42	Perugia	Poliambulatori	8172,35
63	PG33	Medicina sportiva	Via della Pallotta 42		Poliambulatori	217,38
64	PG41	S.P.D.C. (ex villa Massari) - SIM -Tratt. Acuto	Via E. Dal Pozzo 35 (Parco S.Margherita)	Perugia	Poliambulatori	1010,85
65	PG34	Padiglione Neri	Via E. Dal Pozzo 35 (Parco S.Margherita)	Perugia	Uffici DIP	1809,3
66	PG35	Padiglione Zurli	Via E. Dal Pozzo 35 (Parco S.Margherita)	Perugia	Hospice	1295,66
67	PG61	Unità di Convivenza (Fattorie)	Via E. Dal Pozzo 35 (Parco S.Margherita)	Perugia	Servizio Igiene Mentale - Gruppo Famiglia	483,31

68	PG62	Unità di Convivenza (Taralla)	Via E. Dal Pozzo 35 (Parco S.Margherita)	Perugia	Servizio Igiene Mentale - Gruppo Famiglia	237,88
69	PG31	CTR (Autonomi)	Via E. Dal Pozzo 35 (Parco S.Margherita)	Perugia	Servizio Igiene Mentale - Gruppo Famiglia	639,93
70	PG37	R.S.A. S. Margherita (Pad. Santi)	Via E. Dal Pozzo 35 (Parco S.Margherita)	Perugia	Residenza Sanitaria Assistita	1339,5
71	PG63	Unità di Convivenza - Kaos	Via F.lli Cervi - Casa del Diavolo	Pontepattoli	Servizio Igiene Mentale - Gruppo Famiglia	297,71
72	PG74	Associazioni Ama Umbria e Unione Parkinsoniani	Via E. dal Pozzo	Perugia		107
73	PG77	Nuovo Centro di Salute San Sisto	P.zza Valentino Martinelli	San Sisto	CdS	1524
1	PG36	Poliambulatorio Europa	Via dei Filosofi 7/9	Perugia	Poliambulatori	5125,75
2	PG19	Centro salute mentale	Via XIV Settembre 83	Perugia	Poliambulatori	440,21
3	PG13	Centro di Salute (Perugia 3)	Via XIV Settembre 75	Perugia	Poliambulatori	642,03
4	PG42	Servizio Citologia (Ex LESP)	Via XIV Settembre 75	Perugia	Poliambulatori	359,6
5	PG43	Servizio Farmaceutico	Via XIV Settembre 75	Perugia	Uffici	443,25
6	PG67	Ex Lesp (da destinare)	Via XIV Settembre 75	Perugia	DA DESTINARE	1750,58

7	PG03	Ass.ne Pellicano	Via Marconi 6	Perugia	Servizi Sociali	89,4
8	PG23	Centro salute-punto erogazione	Via Mastrodicasa 80/b - Ponte Felcino	Ponte Felcino	Poliambulatori	365,4
9	PG28	Centro salute-punto erogazione	Via Mastrodicasa 80/b - Ponte Felcino	Perugia	Poliambulatori	131,6
10	PG12	Centro di salute	Via Cestellini - Ponte San Giovanni	Ponte San Giovanni	Poliambulatori	1580,05
11	PG29	Centro Terapeutico - Csm	Via della Scuola 75 - Ponte San Giovanni	Ponte San Giovanni	Poliambulatori	154,07
12	PG59	Unità di Convivenza (Borgo)	Via Grieco 60/a - Ponte San Giovanni	Ponte San Giovanni	Residenza Assistita	76,8
13	PG60	Unità di Convivenza (Borgo)	Via Grieco 60/a - Ponte San Giovanni	Ponte San Giovanni	Residenza Assistita	76,11
14	PG69	Unità di Convivenza (Borgo)	Via Grieco, 60 int. 4 - Ponte San Giovanni	Ponte San Giovanni	Residenza Assistita	52,21
15	PG15	Centro di Salute (Perugia 5)	Via Strozzacapponi - Castel del Piano	Stozzacapponi	Poliambulatori	337,05
16	PG26	Centro salute-punto erogazione	Loc.tà Le Fornaci - San Marco	San Marco	Poliambulatori	173,05
17	PG27	Centro salute-punto erogazione	Loc.tà Le Fornaci - San Marco	San Marco	Poliambulatori	106,25
18	PG49	Uffici amm.vi	Via R. Gallenga 2	Perugia	Uffici	297,4
19	PG73	Unità di Convivenza	Ex Via Romana - Via Santucci 104	Perugia	Residenza Assistita	73,49
20	PG50	Unità di Convivenza	Ex 'Via Romana 110 - Via Santucci 98	Perugia	Residenza Assistita	94,27

21	PG51	Unità di Convivenza	Ex 'Via Romana 110 - Via Santucci 100	Perugia	Residenza Assistita	74,61
22	PG52	Unità di Convivenza	Ex 'Via Romana 110 - Via Santucci 106	Perugia	Residenza Assistita	88,71
23	PG53	Unità di Convivenza	Via San Manno 13	Perugia	Residenza Assistita	42,28
24	PG56	Unità di Convivenza	Via Pinturicchio 58	Perugia	Residenza Assistita	77,64
25	PG68	Servizio SERT	Ospedale Santa Maria della Misericordia	Perugia	Poliambulatori	370
26	PG75	Punto Erogazione	Via Deruta 107/109 - San Martino in Campo	San Martino in Campo	Poliambulatori	15
27	PG02	Archivio	Via Casenuove 10 - Colle Umberto	Colle Umberto	Archivio	1226,75
28	PG16	Centro di salute (Perugia 6)	Via A. Gramsci 6/a	Perugia	Poliambulatori	424,7
29	PG17	Centro di salute (Perugia 6)	Via A. Gramsci 6/b	Perugia	Poliambulatori	240,99
30	PG18	Centro salute mentale	Via della Scuola 59/I	Perugia	Poliambulatori	572,62
31	PG20	Centro Salute - Punto Erogazione	Via Principe Umberto 96	Torgiano	Poliambulatori	199,96
32	PG21	Centro Salute - Punto Erogazione	Via Antonia 29	Ponte Pattoli	Poliambulatori	121,2
33	PG30	Centro Terapeutico	Via Romana 66/68	Perugia	Laboratorio	244,95
34	PG64	Unità di Convivenza (G.O.A.T.)	Pzza Raffaello 11	Perugia	Residenza Assistita	92,94
35	PG10	Centro Alzheimer	Via Pian della Genna 2 - Madonna Alta	Perugia	Residenza Assistita	217,9

36	PG14	Centro di Salute (Perugia 4)			Poliambulatori	513,39
37	PG38	Residenza Protetta			Residenza Assistita	1142,23
38	PG65	Centro Accoglienza Diurna			Residenza Assistita	304,52
39	PG66	Servizio Consultoriale			Poliambulatori	414,43
40	PG70	Unità di Convivenza (San Sisto)	Via Pergolesi 117 - San Sisto	San Sisto	Residenza Assistita	120
41	PG71	Unità di Convivenza (Casa Verde)	Via Pergolesi 117 - San Sisto	San Sisto	Residenza Assistita	120
42	PG25	Centro Salute - Punto Erogazione	Via Pergolesi 117 - San Sisto	San Sisto	Poliambulatori	183,58
43	PG72	CABS	Via Goldoni 8		Poliambulatori	320
44	PG78	Centro Diurno Cecconi - c/o Don Guanella	Via Tuderte		Residenza Assistita	200
45	PG06	Canile	Via Cimitero - Collestrada	Collestrada	Canile	93,26
46	PG08	Centro accoglienza diurna (Boneggio)	Strada Boneggio 728	Boneggio	Residenza Assistita	311,65
47	PG11	Centro di Salute Mentale	Via Simpatica	Perugia	Poliambulatori	575,04
48	PG76	Area esterna "ex Grocco"	Via della Pallotta	Perugia		
Comune di Corciano						
121	PG09	Centro Alzheimer	Via Giolitti 15 - San Mariano	San Mariano	Residenza Assistita	217,72

TERRITORIO DELL'ASSISANO						
Comune di Valfabbrica						
122	AS08	Centro Salute - Punto Erogazione	Via Roma 67/69	Valfabbrica	Poliambulatori	494,12
123	AS01	Ambulatorio di Base	Via del Giglio	Cascastalda	Punto Prelievi	100,4
124	AS15	Stabilimento Ospedaliero	Via Muller	Assisi	Ospedale	9076,75
125	AS22	Centro Diurno Disabili	Frazione Castelnuovo	Castelnuovo	Residenza Assistita	250
126	AS06	Centro Salute - Punto Erogazione	Via Marconi - Cannara	Cannara	Poliambulatori	184,16
127	AS02	Centro di salute	Via S.Bernardino da Siena - S.M. Angeli	S.M degli Angeli	Poliambulatori	1523,03
128	AS21	Punto di Erogazione	Via Croce - Petrignano d'Assisi	Petrignano di Assisi	Poliambulatori	190
128 Bis	AS	Centro salute	Via Patrono d' Italia 43 Assisi	S.Maria degli Angeli	Punto Prelievi CUP	
129	AS09	Centro Soc. Ter.	Via Petrarca 8	Bastia Umbra	Laboratorio	525,95
130	AS18	ex Unità di Convivenza	Via Irlanda	Bastia Umbra	Residenza Assistita	303,67
131	AS20	Unità di Convivenza "La Contessina"	Via Mantovani 28	Bastia Umbra	Residenza Assistita	570
132	AS23	Palazzo della Salute - Giontella	Via delle Tabacchine 3	Bastia Umbra	Poliambulatori	1600 1327 550

133	AS24	Centro Diurno	Via Petrarca 6	Bastia Umbra	Residenza Assistita	195
134	AS07	Centro Salute - Punto Erogazione	Via Perugia - Passaggio di Bettona	Bettona	Poliambulatori	551,69
<u>TERRITORIO DEL TRASIMENO</u>						
Comune di Tuoro						
135	TS01	Ambulatorio di Base	Via del Porto	Tuoro	Punto Prelievi	77,36
Comune di Città della Pieve						
136	TS19	Stabilimento Ospedaliero	Via B.G.Villa 2	Città della Pieve	Ospedale	4838,73
137	TS11	Centro di Salute - Punto Erogazione	Via B.G.Villa 2	Città della Pieve	Poliambulatori	686,8
138	TS03	Ambulatorio di Base	Via Marchetti - Loc. Moiano	Moiano	Punto Prelievi	92
Comune di Panicale						
139	TS09	Centro di Salute - Punto Erogazione	Via Belvedere 2	Panicale	Poliambulatori	394,6
140	TS13	Centro Terapeutico - Laboratorio	Via Gramsci 37	Panicale	Laboratorio	252,52
141	TS15	Residenza Protetta	Via Belvedere 2	Panicale	Residenza Assistita	1621,37
142	TS23	Uffici amm.vi - Servizio Veterinario	Via Belvedere 16	Panicale	Uffici	1465,88

143	TS25	Servizio veterinario e sanità animale	Via Belvedere 16	Panicale	Veterinario	31,94
144	TS07	Centro di Salute Poliambulatori (Trasimeno Sud)	Via M.L.King - Loc. Tavernelle	Tavernelle	Poliambulatori	668,75
145	TS27	R.S.A " S. Sebastiano"	Via Q. Fratini	Panicale	Residenza Assistita	2600
146	TS16	Ripetitore	Località Montali		Ripetitore	
Comune di Passignano						
147	TS08	Centro di Salute Poliambulatori (Trasimeno Nord)	Via della Pieve 4	Passignano	Poliambulatori	
148	TS22	Stabilimento Ospedaliero - C.O.R.I.	Via della Pieve 4		Ospedale	2509,5
149	TS24	Stabilimento ospedaliero - C.O.R.I. ampliamento	Via della Pieve 4		Ospedale	889,41
Comune di Magione						
150	TS12	Centro Salute - Poliamb. Riabilit. St.	Viale della Libertà	Magione	Poliambulatori	1647,44
151	TS26	R.S.A per Disabili - Ex "Ospedaletto"	Via della Torre	Magione	Residenza Assistita	608,92
152	TS14	Centro Terapeutico	Via della Sapienza - S. Arcangelo	Sant'Arcangelo	Laboratorio	446,34
Comune di Castiglione del Lago						
153	TS20	Stabilimento Ospedaliero	Via Belvedere 1	Castiglione del Lago	Ospedale	4277,85

154	TS21	Stabilimento Ospedaliero	Pzz Gramsci 3	Castiglione del Lago	Ospedale	131,38
154 Bis			Pzz Gramsci 2			
155	TS17	Serv. Riabilitazione	Via Roma 45	Castiglione del Lago	Poliambulatori	248,1
156	TS10	Centro di Salute Poliambulatori (Trasimeno Ovest)	Via Carducci 19	Castiglione del Lago	Poliambulatori	353,15
157	TS18	Serv. Veterinario	Via Carducci 15	Castiglione del Lago	Veterinario	196,09
<u>TERRITORIO DI TODI - MARSCIANO</u>						
Comune di Todi						
158	TM12	Nuovo Stabilimento Ospedaliero	Pantalla di Todi	Pantalla di Todi	Ospedale	18598,84
159	TM20	Ex Stabilimento Ospedaliero	Via Matteotti	Todi	Ospedale	5092
160	TM17	Servizio Veterinario	Via Circonvallazione Orvietana	Todi	Veterinario	106,72
161	TM14	Servizio disturbi comportamentali dell'alimentazione	Via Cesia 65	Todi	Poliambulatori	331,84
Comune di Marsciano						
162	TM19	Ex Stabilimento Ospedaliero - Casa della Salute	Viale Piccolotti	Marsciano	Poliambulatori	1199,31
163	TM18	Ex Stabilimento Ospedaliero - Casa della Salute	Viale Piccolotti	Marsciano	Poliambulatori	4778

164	TM13	Residenza Casa Colonica	Via Yitzhak Rabin	Marsciano	Casa Colonica	391,96
165	TM09	Centro Salute - Punto Erogazione	Piazza della Vittoria 1 - Loc. Spina	Spina	Poliambulatori	127,08
Comune di Deruta						
166	TM06	Centro Salute - Punto Erogazione	Quartiere dell'Arte	Deruta	Poliambulatori	384,53
Comune di San Venanzo						
167	TM08	Centro Salute - Punto Erogazione	Via IV Novembre 9	San Venanzo	Poliambulatori	85,79
Comune di Fratta Todina						
168	TM23	Punto Erogazione	Via Circonvallazione	Fratta Todina	Poliambulatori	111
169	TM24	Centro Alzheimer	Via Roma 38	Fratta Todina	Residenza Assistita	213
Comune di Massa Martana						
170	TM11	Centro Salute - Punto Erogazione	Via Flaminia Vecchia	Massa Martana	Poliambulatori	62,96

Allegato B: Elenco nuovi prezzi non compresi nel prezzario regionale 2011

NOLI A CALDO NON PREVISTI DALLE TABELLE REVISIONALI REDATTE DALLA COMMISSIONE REGIONALE (ART.23, COMMA 8, L.R. 19/86)

1) AUTO GRU con operatore:

a)	a braccio fisso, portata 10 t	ora	€ 50,41
b)	a braccio fisso, portata 20 t	ora	€ 58,77
c)	a braccio ruotante, pertata 16-18 t	ora	€ 55,11
d)	a braccio ruotante, portata 30 t	ora	€ 69,81
e)	a braccio ruotante, portata 45 t	ora	€ 86,04

2) AUTO GRU PESANTE con autista ed operatore (minimo 8 ore, escluso trasferimenti, zavorra e scorte):

a)	pu 70.000 kg (con 1 solo operatore e non zavorrata)	ora	€ 87,44
b)	pu 80.000 kg zavorrata 20 t	ora	€ 128,80
c)	pu 90.000 kg zavorrata 22 t	ora	€ 141,56
d)	pu 130.000 kg zavorrata 27 t	ora	€ 164,28
e)	pu 140.000 kg zavorrata 40 t	ora	€ 207,00
f)	pu 200.000 kg zavorrata 40 t	ora	€ 251,31
g)	pu 200.000 kg zavorrata 60 t	ora	€ 248,88
h)	pu 300.000 kg zavorrata 50 t	ora	€ 273,76
i)	pu 300.000 kg zavorrata 70 t	ora	€ 285,33

3) PIATTAFORMA AEREA A CELLA su braccio telescopico con operatore (minimo ore 4) (*escluso trasferimenti attrezzature ed allestimeno da valutarsi a parte):

a)	fino ad h 14 m pu 200 kg (senza operatore)	ora	€ 14,33
b)	fino ad h 16 m pu 200 kg (senza operatore)	ora	€ 15,27
c)	fino ad h 19 m pu 300 kg	ora	€ 54,54
d)	fino ad h 26 m pu 300 kg	ora	€ 56,81
e)	fino ad h 28-32 m pu 300 kg	ora	€ 59,39
f)	fino ad h 40 m pu 300 kg	ora	€ 68,17
g)	fino ad h 50 m pu 300 kg	ora	€ 89,86
h)	fino ad h 55 m pu 300 kg con 2 operatori	ora	€ 126,02

i)	fino ad h 60 m pu 300 kh con 2 operatori	ora	€ 177,66
j)	fino ad h 75 m pu 300 kh con 2 operatori	ora	€ 200,90
k)	piattaforma a pantografo, pu 500 kg fino h 10 m	ora	€ 7,23

4) PONTE MOBILE DI SERVIZIO, as elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro, a base rettangolare, nolo minimo 8 ore giornaliere di altezza oltre 3,50 m ora € 0,96

PROSPETTO INTERVENTI NON FATTURATI

DITTA:

			PREVENTIVO AUTORIZZATO			**stima % avanza-mento lavori**	**Importo stimato avanzamento**
			a	b	i	c= a+b	i
AREA numero e data impegnativa	**STRUTTURA**	**DESCRIZIONE LAVORI**	**Lavori in economia**	**Lavori a misura**		**Totale**	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
						€ -	
		TOTALI	**€ -**	**€ -**		**€ -**	

N.B. Nel caso di lavori non avviati, nella % di avanzamento va indicato il valore zero.
Nel caso di lavori avviati, ma non ultimati, indicare le seguenti percentuali approssimate, in relazione alle singole situazioni: 20% - 40% - 80% - 90%

U.O. Attività Tecniche
Via Guerriero Guerra, 17 Perugia

AllegatoD
Dichiarazione/Autorizzazione in caso di subappalto

Alla U.S.L. Umbria 1
Via G.Guerra, 21
06127 Perugia
c.a. del Direttore dei Lavori

Oggetto: *Accordo quadro con un unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile da eseguirsi c/o gli immobili dell'Azienda USL Umbria 1.*

I sottoscritti:

(OPERATORE ECONOMICO)

_____ nato a _____ il _____

in qualità di _____della Ditta _____ con sede in_____-

(SUBAPPALTATORE)

_____ nato a _____il _____

in qualità di _____ della Ditta _____ con sede in _____

DICHIARANO

1. Che l'Importo netto dei lavori eseguiti dalla Ditta subappaltatrice, effettuati nel periodo dal_____al_____e contabilizzati nel SAL n. _____ e/o disposti con ordine/impegnative di intervento n. _____ è di **€**_____ , importo manodopera € _____
2. Che per i lavori subappaltati sono stati applicati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al venti per cento, come da contratto di subappalto regolarmente autorizzato;

Perugia,_____

Ditta Appaltatrice	Ditta Subappaltatrice
(timbro e firma)	(timbro e firma)
_____	_____
VISTO del Direttore dei lavori	Visto del coordinatore della sicurezza
_____	_____

Per quanto sopra dichiarato, si autorizza la USL Umbria 1 ad effettuare il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo relativo ai lavori eseguiti dallo stesso, come da fattura n.___ del ____

La Ditta Appaltatrice